

Corte Suprema di Cassazione - Roma

Materia elettorale: operazioni elettorali preparatorie – Elezioni in Vinzaglio

Ricorso per cassazione della Sentenza 5364/2020 del Consiglio di Stato

La NSAB - MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, fondata il 5/1/2002 e regolarmente depositata all'Ufficio Riconoscimento Persone Giuridiche della Prefettura di Milano il 17/1/2002, in proprio, domiciliata in via Ferrari 2, 20022 Castano Primo, MI, (cell.3334195885 email: movimentonsab@gmail.com pec ricamificio.rola@pec.it), in persona del legale rappresentante, presentatore della Lista NSAB-MLNS, Pagliughi Pierluigi, nato a Castano Primo il 14/7/1961, PGLPLG61L14C052D [da usarsi come codice fiscale] e dell'assistente Carlo Rola,

contro

I Sottocommissione Circondariale Elettorale di Novara, Prefettura di Novara e Ministero dell'Interno - Direzione elettorale centrale [rappresentati dall'Avvocatura dello Stato in Roma/Torino], Comune di Vinzaglio e altre liste elettorali in Vinzaglio.

avverso

procedimenti elettorali del Consiglio di Stato e del TAR Piemonte. Ricusazioni alle liste NSAB-MLNS per il comune di Vinzaglio, in provincia di Novara, emanate dalla 1° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Novara,

per la cassazione

della Sentenza 5364 del 4/9/2020 del Consiglio di Stato ed il conseguenziale annullamento degli atti precedenti del TAR Piemonte e della 1° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Novara.

Premessa

Difesa in proprio

Come indicato per la cassazione della sentenza 3232/2018 del Consiglio di Stato, si ripete la premessa già estesa a suo tempo. I ricorsi contro le irregolarità riscontrate nelle operazioni preparatorie elettorali riguardanti le elezioni amministrative comunali, regionali ed europee è stato affidato alla giustizia amministrativa con DLgs 104 dal 2010. Tale incarico, precedentemente svolto solo dalla giustizia civile ordinaria, deve essere recepito dal sistema processuale amministrativo come attività particolare e distinta. Difatti il processo elettorale, pur svolgendosi nei vari Tribunali amministrativi regionali in primo grado ed al Consiglio di Stato in appello, ha mantenuto una ritualità separata, diversa dall'ordinaria procedura, regolata, per quanto concerne le operazioni prodromiche, dall'Art.129 cpa: ciò è dovuto al fatto che gli effetti del processo elettorale sono di interesse generale e coinvolgenti la collettività.

La materia elettorale è così importante che, per incontestabile principio, ogni operazione deve poter essere compiuta in esenzione di spese e di qualunque onere salvo che, si decida volontariamente di sostenerlo, ma senza alcuna imposizione da parte dello Stato.

Questo vale per ogni tipo di atto riguardante le elezioni, esenzione di ogni bollo, contributo, spesa delle autentiche, che deve essere supportata dagli enti coinvolti. Per la stessa ragione anche i ricorsi in materia elettorale debbono essere totalmente gratuiti, senza oneri e spese, poichè si violerebbe il principio di libere elezioni, permettendole di conseguenza esclusivamente ai facoltosi.

Oltretutto, al fine di evitare gli obblighi di spesa indiretti, il ricorso elettorale deve essere considerato valido quand'anche il ricorrente non presenti alle udienze in virtù del fatto che il trasloco, nel capoluogo regionale o a Roma, è chiaramente un ingente costo di trasferta. Si crede che per lo stesso principio anche la richiesta di cassare una Sentenza del Consiglio di Stato che ha palesemente violato il diritto elettorale del ricorrente a difendersi in proprio possa essere necessariamente effettuata in esenzione di spese ed in proprio, pur se non previsto esplicitamente.

È parere del ricorrente, ma anche logica del diritto, che la partecipazione a libere elezioni e tutto quanto possa sancito dagli artt. 24 e 48 della Costituzione prevalga su ogni altra questione in materia procedurale, compreso l'obbligo del legale. Venendo meno questo principio, emerge in tutta evidenza che l'eletto potrà essere solo il possidente che abbia la capacità di sostenere ingenti spese, relegando per conseguenza l'Italia al ruolo di "*Stato a ridotta democrazia*".

Anche le notifiche alle Controparti vengono effettuate come nel precedente rito elettorale.

Fatto:

- La Lista NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, abbreviata anche con Lista NSAB-MLNS o semplicemente NSAB, si è presentata il giorno 21/8/2020 dal Segretario comunale di Vinzaglio ed è stata sottoposta all'esame della I STC elettorale circondariale di Novara, la quale l'ha riusata il giorno 25/8/2020, anticipando la comunicazione sulla pubblicazione dell'albo pretorio del Comune di Vinzaglio il 26/8/2020.
- Si precisa che la Commissione non ha riusato la Lista NSAB per motivi formali risultando invece regolarmente presentata con tutti i documenti richiesti dalla legge elettorale, come anche è stato accertato nella prima parte del Verbale 140/141, ma la candidatura è stata invece rigettata per presunta violazione della Legge 645/52 Scelba.
- A tale riusazione è stato proposto entro le 48 ore immediato reclamo/ricorso interno, integrato da un altro atto, con allegata una documentazione su supporto informatico.
- E' stato chiesto in subordine l'eventuale accettazione del contrassegno modificato depositato in tre copie, come esattamente previsto dalla legge elettorale.
- Il reclamo/ricorso interno non è stato accettato, ma in ogni caso costituisce, nella completezza degli atti e documenti, parte integrante e sostanziale del presente ricorso.
- Si è ricorso al TAR del Piemonte con notifica il 27/8/2020 tramite posta elettronica alle Controparti contemporaneamente al 1° deposito al TAR del Piemonte. Il 28/8/2020 si sono depositati gli atti cartacei/allegati in supporto informatico con RRR urgente 052610830878, e si è effettuato il 2° deposito telematico al TAR allegando oltre al ricorso l'indice aggiornato.
- Il 29/8/2020, al riscontro della Prefettura di Novara e I STC di Novara, si è effettuato il 3° deposito telematico al TAR del ricorso con riscontri delle comunicazioni effettuate al Comune di Vinzaglio, ricevimento notifiche e allegati, sia da email su pec, sia da pec su pec.
- **Il 31/8/2020 il Comune di Vinzaglio dava riscontro del ricorso e pubblicava sull'albo pretorio la notizia della riusazione della Lista NSAB-MLNS e del ricorso al TAR.**
- Il 31/8/2020, prima che ci venisse comunicata la fissazione dell'udienza, si è trasmessa ulteriore integrazione pec esponente che il termine di deposito al TAR è la data del 3/9/2020.
- Alla comunicazione dell'udienza delle 15.00 del 31/8/2020 [trasmessa per telefono alle 13.10] e prima dell'inizio dell'udienza, sono state trasmesse altre tre integrazioni con pec.
- Nonostante il ricorrente abbia notificato, dato riscontro e depositato nei termini il ricorso, il TAR lo ha dichiarato irricevibile, ed il successivo appello, nonostante sia stata ampiamente contestata l'irricevibilità con documenti che certificavano la regolarità del deposito, il Consiglio di Stato ha emanato una sentenza fotocopia, confermando la precedente posizione.

Osservazioni generali espone nel ricorso al TAR del Piemonte:

Prima di entrare nel caso particolare, occorre fare alcune precisazioni:

- 1) Le istruzioni elettorali diramate dalla Direzione elettorale del Ministero dell'interno, sia quelle comunali, regionali europee e politiche, presentano dal 2014 delle errate e contraddittorie interpretazioni della Legge Scelba, imponendo ai Presentatori, ai Segretari comunali e alle Commissioni elettorali, delle limitazioni e degli obblighi non previsti dalla legge. Tale fatto è stato denunciato nel tempo dalla NSAB direttamente al Ministero - in persona del Ministro, oltre che ai TAR di Lombardia, Piemonte e Lazio, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Giunta delle elezioni di Camera e Senato, Procure della Repubblica di Roma, Pavia e Verbania, al CSM, al Presidente della Corte Costituzionale e al Presidente della Repubblica. Ma soprattutto è stato segnalato ai vari Comitati internazionali di controllo delle violazioni politiche ed elettorali, al Consiglio d'Europa e alla CEDU. Gli organi internazionali più illustri hanno dato riscontro alle nostre lagnanze e sorprendentemente si è recentemente registrato - non certo solo a causa nostra, ma crediamo di aver dato un sensibile contributo alla faccenda - un declassamento del livello di democraticità dell'Italia. Le istruzioni elettorali presentano totali difformità dalle pagine 51/73/74 alle pagine 159/160/161 dei riferimenti normativi, pure con l'aggiunta di note inesistenti sulla legge: il

Ministero e stato avvisato in luglio 2020 con lettera raccomandata di quelle incongruità, con esatti riferimenti normativi, ma non è stato modificato nulla: quindi non sono imputabili all'errore. Difatti la legge scaricata dalla Gazzetta ufficiale nell'articolo che tratta le ricusazioni sui simboli recita: *Testo in vigore dal: 26-12-2012 (Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 30) Art. 30. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17) La Commissione elettorale mandamentale [modificata in seguito con circondariale], entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; ...* mostrando in tutta evidenza che non esiste alcun accenno alla verifica del simbolo in violazione alla Legge Scelba o all'appartenenza dello stesso a governi autoritari del passato, ma, a parte la simbologia religiosa identificabile anche da un bambino, non si autorizza minimamente la Commissione ad effettuare verifiche di tipo ideologico. Mentre le istruzioni ministeriali nei riferimenti normativi a pag.159/160/161 aggiungono una nota 10 - inesistente nel testo di legge – riportante una sequenza di sentenze di giudici amministrativi – neppure uno penale – riferite a precedenti casi in cui veniva da loro rigettata la simbologia fascista, ma non nazista, nazionalsocialista e simili, emesse in riferimento alla loro verifica sulla Legge Scelba, ossia dopo aver effettuato una cognizione per la quale non sono assolutamente competenti. In pratica tutta aria fritta! Addirittura nei passaggi pubblicati alle pagine 51/73/74, riferendosi al deposito elettorale, viene evidenziato il fatto che sono "*tassativamente vietati*" i simboli richiamanti le ideologie fascista e nazista, quando nessuna legge prevede questo passaggio e diverse sentenze di giudici penali hanno addirittura indicato che, pur essendo esplicita la simbologia fascista in un partito, non è assolutamente detto che esso sia necessariamente la "*riorganizzazione del disciolto partito fascista*" [vedi 40 anni di Parlamento del MSI, Movimento sociale italiano, richiamante esattamente la denominazione della Repubblica sociale italiana, Fascismo e libertà e Fasci Italiani del lavoro, nessuno dei quali chiuso coattivamente per apologia di fascismo].

- 2) Nell'atto allegato sono elencati tutti gli articoli, dei patti internazionali, costituzionali e di legge, che sono a tutela del diritto di voto, che nel caso di specie non è stato invece rispettato. A tal fine si indica come è stato stabilito a livello internazionale nel patto dei diritti politici del 1966 all'Art.25, ratificato dall'Italia con la Legge 881/77, il diritto di voto: ... a) *di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori; c) di accedere in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.*

Riassumendo, 3 cose: poter votare, poter candidarsi in una lista e poter presentare una lista che deve essere accettata senza pregiudizio. Questo è il motivo per cui, per votare, per candidarsi e per poter presentare una lista, occorre essere iscritto nelle liste elettorali del proprio comune di residenza.

L'articolo 48 della Costituzione precisa: *Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto*

di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Anche l'Articolo 51 c1 della Costituzione è chiaro: Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

In quanto precisa che solo la legge stabilisce i requisiti per l'eleggibilità, non delle istruzioni modificate o sentenze di giudici incompetenti per materia che non hanno effetto di legge.

La legge ordinaria è altrettanto precisa, difatti l'Art.28, comma 1 del Codice penale recita: Interdizione dai pubblici uffici. L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

Quindi, serve una sentenza penale irrevocabile per limitare il diritto di voto, che comprende anche il diritto di presentazione delle liste, e la sentenza penale la può comminare solo il Tribunale penale. Allora gli organi di controllo elettorale per poter escludere la presentazione di una lista – che fa parte del diritto di voto del cittadino/elettore – debbono possedere una condanna penale in cui sia indicata l'esclusione dal diritto di voto. Ma sempre, la sentenza viene trasmessa al Comune di residenza che esclude dalle liste elettorali il condannato: pertanto la presenza del certificato fa supporre che non vi sia esclusione.

- 3) La Costituzione è chiara riguardo ai partiti: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Esiste una deroga, più specificatamente indicata per l'Art.48 che per l'Art.49, la XII Disposizione transitoria della Costituzione che lascia aperti molti dubbi: E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

Quindi solo chi riorganizza il disciolto partito fascista può essere escluso dal voto e sembrerebbe che la XII abbia validità sull'Art.48 per soli cinque anni. Dubbio amletico se invece tutto il resto debba durare in eterno, ma il fatto stesso che sia stata inserita nelle disposizioni transitorie – dopo essere stata annullata dall'Assemblea Costituente la precedente votazione che doveva farla comprendere nell'Art.49 - fa propendere che tale norma sia oramai arrivata alla fine, svuotata dopo 75 anni da ogni significato emergenziale per la quale era stata creata. In ogni caso, l'esclusione dal voto è solo per i partiti dichiarati fascisti, escludendo i partiti di altre ideologie per non violare l'Art.49. La XII Disposizione transitoria è stata normata dalla Legge 645/52 Scelba, impropriamente ed illegalmente utilizzata dal 2014 per modificare abusivamente le istruzioni elettorali.

- 4) La Legge 645/52 Scelba, successivamente modificata dalla legge 152/75, dalla Legge 654/75, e dalla Legge 205/93 Mancino, precisa: Art. 1. (Riorganizzazione del disciolto partito fascista) ((Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista)).

Art. 3. (Scioglimento e confisca dei beni) Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il

Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento. Nei casi straordinari di necessita' e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione. Ciò vuol dire che, per non interferire sul diritto di presentazione alle elezioni per un partito sancita dall'Art.49 [il voto è la massima espressione di democrazia] occorre la presenza di una sentenza di condanna e di scioglimento dello stesso partito.

Art. 4. (Apologia del fascismo) Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. ((Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni)). La pena e' della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti e' commesso con il mezzo della stampa. La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni.

Quindi si cita unicamente il disciolto partito fascista, non altri, anche perchè non si può farlo, essendo il limite delle Legge Scelba ristretto tra la XII Disposizione e l'Art.49.

Art. 5. (Manifestazioni fasciste) ((Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste e' punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, puo' disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni)).

Questo è l'unico articolo in cui è citato il nazismo per un fatto estremamente logico. Dal 1952 al 1975, quando un attivista veniva denunciato per aver compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista in pubbliche riunioni, si difendeva sempre asserendo che non si trattava di mimica fascista, riferendosi al saluto romano simile a quello tedesco o alla marcia con il passo romano simile al passo dell'oca delle truppe della Wehrmacht e delle SS, bensì gesti nazisti. Ecco che la legge, per evitare che l'imputato potesse dissimulare, ha fatto questa specifica riserva per tale situazione di "manifestazioni usuali durante una riunione pubblica", senza però estendere il concetto all'ideologia, alla simbologia o all'apologia.

Art. 7. (Competenza e procedimenti) La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 502 del Codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo e' elevato a quindici giorni.

L'esclusione dai pubblici uffici, dal voto e dai diritti politici non è automatica, ma deve essere indicata dal Giudice nell'eventuale sentenza penale. Quindi indicare che la Legge Scelba vieta tassativamente ai presunti fascisti di partecipare alle elezioni è una falsità ideologica gigantesca! L'unico competente alla cognizione dei delitti previsti dalla Legge Scelba è il Tribunale penale. Tutte le sentenze emanate da altro Giudice fatte in relazione alla Legge Scelba sono nulle, interferenti con l'attività penale, attuate nella sfera del legislatore in violazione della legge elettorale e in lesione dei principali diritti politici. A parere del ricorrente, l'istituzione che procede in tal senso rischia, oltre che a un provvedimento disciplinare, anche una condanna per abuso d'ufficio e danneggiamento per lesione del diritto costituzionale del candidato e oltre che per ostacolo alle libere elezioni.

Il fatto che il nazismo sia citato ben distintamente dal fascismo, solo in occasione della gestualità nelle pubbliche riunioni poichè vi è promiscuità di atteggiamenti, ma non per altri frangenti, dimostra la netta suddivisione ideologica dei due movimenti chiaramente

manifestata anche dal legislatore, oltre al fatto di non volerne la persecuzione. Il trattato internazionale tra Italia e Germania del 22/5/39 denominato "*Patto d'acciaio*", ove le due ideologie sono rappresentate perfettamente distinte, dimostra l'esattezza delle affermazioni.

Il Nazionalsocialismo tedesco non è stato mai compreso ideologicamente nella Legge Scelba poichè la XII Disposizione transitoria della Costituzione è stata emanata per sottostare all'Art.17 del Trattato di pace di Parigi del 10/2/47, che impedisce all'Italia di far proliferare solo delle organizzazioni fasciste. La Germania, non avendo a tutt'oggi un Trattato di pace non ha ratificato nulla e il nazionalsocialismo tedesco non è mai stato vietato in un patto internazionale, ma lo è solo per legge interna tedesca. Neppure la sentenza del Tribunale di Norimberga, pur trattandosi di un "processo ai vinti" che ha violato le principali regole del diritto naturale e internazionale, non ha condannato in blocco il nazionalsocialismo, ma solo alcuni suoi comparti polizieschi, tra i quali le SS-Staffette di difesa, la SD-Servizi segreti e le violazioni personali degli imputati. Mentre l'OP, Organizzazione politica della NSDAP è stata assolta, come sono state assolte le SA-Truppe d'assalto, e l'OKW-Alto comando Wehrmacht. Quindi è difficile che si possa dar contro ad un'organizzazione politica che di fatto è stata prosciolta a livello internazionale tramite una legge interna di un altro Stato. In poche parole se non ci si traveste da SS, non si marcia con il passo dell'oca e non si saluta cameratescamente nelle riunioni di piazza, non si commettono reati: questo è il limite posto alla Legge Scelba per non essere dichiarata incostituzionale! Assolutamente non può essere neppure vietata la partecipazione elettorale del partito Nazionalsocialista tedesco, qualora elimini dagli statuti i contrasti all'Art.49 della Costituzione; ancora peggio se si ricusi, come accade oggi alla NSAB, un movimento nazionalista e socialista abbracciante le tesi generali dei movimenti di area sin dal 1800.

Come si nota dalla tempistica, la Legge Scelba è stata studiata anche per insinuarsi con un procedimento sommario in previsione della partecipazione elettorale, anche se, agganciandosi alla sentenza storica di Fascismo e libertà: "*L'Art. 1 della citata legge Scelba stabilisce che si ha ricostituzione del Partito nazionale Fascista nel caso un partito abbia un programma politico atto a togliere la libertà. Nel programma del Movimento Fascismo e Libertà - Partito Socialista Nazionale non si vede nessuna intenzione di togliere la libertà, anzi esso prevede una Repubblica presidenziale bicamerale con Presidente della Repubblica con pieni poteri ed eletto dal popolo*", è stata proprio la partecipazione elettorale indicata sul programma ed attuata da questo partito a stabilire, nonostante che il suo nome fosse chiaramente evocante il fascismo, la non violazione della Legge Scelba, con conclusioni esattamente opposte a quelle dei Tribunali amministrativi, che sono arrivati ad affermare, con un vero processo alle intenzioni, il tentativo di sovvertire l'ordine democratico attraverso il consenso preso col voto! Ecco esposto uno dei motivi per cui il legislatore non ha permesso che altro organo se non il Giudice penale, supportato dalla Polizia, dalla Procura e di ogni mezzo d'indagine, potesse entrare nel merito della legge.

- 5) La legge elettorale per le comunali, TU 203/51 8, e Legge 136/56 non prevede per la Commissione Elettorale cincondariale l'analisi dei simboli in riferimento alla Legge Scelba perchè è evidentemente una cognizione. Ed è logico che la legge elettorale non lo preveda, dato che tale lavoro appartiene unicamente al Tribunale penale [attenzione: il legislatore ha indicato "*appartiene*" e non semplicemente "*compete*" per rimarcare l'assoluta impossibilità di interferenza di altri organi giudicanti]. La Commissione dovrà valutare solo l'esistenza dei certificati di iscrizione alle liste elettorali e la sottoscrizione del candidato alle condizioni di candidabilità: solo in caso di sospetto che si voglia riorganizzare il disciolto partito fascista e non si sia già passati da un procedimento penale che lo escluda, la Commissione potrà avvisare la Procura competente, ma, a parere del ricorrente, dovrà limitarsi a questo, magari sospendendo anche la procedura alle altre liste in attesa della risposta. Analogamente dovrà farlo anche il Giudice amministrativo, come dovrebbe farlo per ogni tipo di reato, compresi quelli commessi dalle Commissioni di interferenza nel campo penale.

Osservazioni sul caso specifico esposte nel ricorso al TAR del Piemonte:

Si controbattono inoltre, come già nel ricorso interno, tutte le questioni specifiche precisando:

1) I Militanti dell'associazione politica NSAB sono già stati sottoposti a procedimenti giudiziari penali riguardanti la violazione della Legge 645/52 Scelba, 654/75 e 205/93 Mancino, risultando sempre con procedimenti archiviati, prosciolti o assolti, si elencano nuovamente:

- Procedimento penale della Procura della Repubblica di Milano RGNR 16689/2003 del 21 ottobre 2003, per Magnago 2002, per violazione Legge Scelba, proscioglimento del GUP su richiesta del PM.

- Procedimento penale susseguente della Procura della Repubblica di Milano, sempre per Magnago 2002 per violazione Legge Scelba, Prot. 32615-05, risultante da atti DIGOS ma mai notificato, archiviato.

- Procedimento penale della Procura della Repubblica di Varese RGNR 983/2007 del 30 marzo 2007 per elezioni Inarzo violazione Legge 654/75, richiesta archiviazione del PM, archiviato dal Tribunale di Varese nel 2014, materiale reso nel 2015.

- Procedimento penale della Procura di Biella su denuncia ANPI per violazione Legge Mancino nelle elezioni Tavigliano 2012, mai notificato e archiviato.

- Procedimento penale della Procura della Repubblica di Milano per violazione Legge Mancino per volantini nei Gazebo di Corbetta e Magenta 2013, condannati 4 attivisti in primo grado a 3 mesi [da 20 tipi di volantini iniziali a 2, poi a 1], assolti in appello su richiesta del Procuratore Generale il 13/2/2020, perchè il fatto non sussiste.

- Procedimento penale della Procura di Milano per violazione della Legge Mancino nella distribuzione di alcuni stampati non elettorali nel 2017: prosciolti due attivisti in istruttoria, condannato in primo grado un simpatizzante a 4 mesi, appello ancora in corso.

Tutti questi processi non hanno portato a condanne penali irrevocabili, ma ad assoluzioni.

Quindi, dove si potrebbe appigliare la Commissione per giudicare la violazione della legge sul fascismo della lista NSAB se non per puro pregiudizio. Facciamo fare le condanne ai documentaristi di Focus, all'Osservatorio ebraico, a tutti i giornalisti di quelle decine di testate che fanno capo solo a due o tre gruppi editoriali, oppure al Tribunale? Dove sta scritto che implicitamente se si condanna la ricostruzione del disciolto partito fascista, si deve applicare per forza questo criterio a tutte le ideologie di governi autoritari, come per esempio nazismo, nazionalsocialismo e simili. Si precisa che l'Assemblea Costituente ha appositamente indicato come divieto *"la riorganizzazione del disciolto partito fascista"* e non *"... di un partito fascista"*, come era stato precedentemente abbozzato, proprio per evitare una simile escalation giudiziaria. Chi può stabilire inoltre qual'è stato il governo autoritario nel passato e chi no, quando non c'è stata una ideologia politica o religiosa che non abbia avuto pesanti derive autoritarie. Ad esempio: i Democratici di Sinistra hanno cambiato nome del partito in PD, scimmiettando quello del Partito Democratico americano: bene, quello è il partito che negli ultimi 120 anni, assieme ai comunisti sovietico e cinese, ha governato il mondo autoritariamente e con una politica imperialista: abbiamo visto per centinaia di volte la povera gente bombardata bruciare la bandiera americana non quella tedesca! Il Partito Democratico americano, con i suoi governi, ha fatto sterminare intere tribù di nativi americani, tra i quali i Sioux di Toro Seduto e di Cavallo Pazzo e gli Apache di Geronimo, finito in concentramento per 23 anni; ha sottomesso le Hawaii, le Filippine e occupato la Groenlandia. Ha tolto le risorse energetiche al Giappone costringendo gli altri partecipanti della Conferenza di Singapore a fare altrettanto per far iniziare la guerra nel Pacifico; ha camuffato le prove dell'attacco di Pearl Harbor; ha deportato centinaia di migliaia di civili giapponesi, italiani e tedeschi viventi negli Stati Uniti; ha usato armi vietate come i gas [Bari, Brindisi] e le bombe incendiarie [Dresda], unica in Europa a farlo; ha lanciato bombe atomiche su due città inermi [Hiroshima e Nagasaki]; ha scatenato le guerre di Corea [1,5 milioni di civili coreani morti], del Vietnam [4,2 milioni di civili vietnamiti morti], della Cambogia [le vendette dei Khmer sono state causate dai loro

bombardamenti indiscriminati], della Jugoslavia, finita con un bombardamento aereo di 77 giorni continuati sulla Serbia [unica guerra totale in Europa dal 1945]: Ma i documentari di Focus non parlano mai delle loro stragi e solo qualche volta, alle tre di notte, riportano quelle dei comunisti russi e cinesi, come minimo 20 volte superiori a quelle tedesche!

Quindi i governi autoritari si possono catalogare in vario modo e da diverse prospettive, però sembrerebbe che chi ha impostato le istruzioni elettorali abbia studiato storia sull'Unità! L'ironia di questo punto serve a dimostrare che chi giudica un'idea politica, non sta facendo un giudizio, ma un pregiudizio ed evidenzia il motivo per il quale il legislatore ha impedito ad altri, che non siano i Giudici penali, di fare cognizioni sulla Legge Scelba!!

- 2) Il citato Art.51 della Costituzione promuove la parità elettorale tra uomini e donne. Non ha alcun riferimento di collegamento con le esclusioni operate dalla Legge Scelba se non a favore della NSAB, che nel suo programma prevedeva la sostanziale parità tra i sessi due anni prima dell'aggiornamento costituzionale. Anche la teoria esposta nelle stesse sentenze citanti che la giurisprudenza può modificare l'ordinamento giuridico, cozza con i principi generali del diritto, ove i giudici non sono la legge, ma sono invece soggetti alla stessa! Possono solo riempire i vuoti legislativi riscontrati, ma nella Legge Scelba sono inesistenti!
- 3) La NSAB, e i suo attivisti, è stata prosciolta e assolta dalle Leggi Scelba, 654/75 e Mancino, ma poi si applicano a suo carico tutte le limitazioni come se fosse stata condannata: a Varese, Novara, Magenta e Corbetta gli è stato vietato un gazebo di volantini poi risultati regolari, a Milano, Oleggio, Brugherio, la distribuzione privata nelle buche delle lettere dei medesimi stampati è stata oggetto di interventi della Digos, sempre su denuncia degli stessi delatori, a Miasino, Ameno, alle politiche 2018 e ora Belgirate e Vinzaglio, si ricusano imputandole a leggi penali per le quali si era stati assolti, raccontando che si può intervenire ugualmente. Si ricorda l'Art.4 del Protocollo CEDU n° 7 che recita: *Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. ... Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.* E tale criterio deve essere esteso anche ai giudizi civili e amministrativi, qualora si appoggino sulle leggi penali!
- 4) Si contrastano anche tutti i riferimenti delle sentenze riportate sui verbali, che non si ripetono poichè già esposte nel ricorso interno da interdarsi integrante. Si nota invece che, raffrontandole assieme, appare evidente l'unica regia molto somigliante a quella di Miasino e Ameno, ove la Direzione elettorale del Ministero – e ne abbiamo le prove perchè qualcuno all'interno della Commissione di Omegna ha esattamente riferito il fatto, dopo che si è notato che non era possibile conoscere il testo di una sentenza penale non ancora notificata e non ancora depositata alla Cancelleria del Tribunale penale di Milano - ha dettato le ricusazioni, andando a pescare nella montagna di falsità che si trovano su internet: sono sempre riportati i rinvii a giudizio e le condanne in primo grado, ma mai si pubblicano le sentenze di assoluzione. Siamo stati coinvolti giornalmente in casi di una festa al compleanno di Hitler, di Stormfront, di Militia e di un gruppo indagato dalla Procura di Enna, quando come NSAB ne eravamo estranei. Abbiamo fatto da 20 anni una politica regolare, di partecipazioni elettorali, di stampa autorizzata, di partecipazione consiliare, di attività politica ideologica, senza mai esser condannati, ma chi volesse verificare in Internet, ha l'impressione che stessimo recintando col filo spinato i paesi ove ci presentiamo! Sempre, quando pubblichiamo le smentite alle notizie false del web, ci chiudono le pagine social!
- 5) Le ricusazioni sono applicate pure con effetto retroattivo, dato che noi esistevamo già oltre un decennio prima del 2014, oltretutto ostacolando e impedendo la presentazione in luoghi ove le avevamo sempre fatte e dove avevamo svolto l'attività consiliare senza enfasi?

Conclusioni esposte nel ricorso al TAR del Piemonte

Pertanto, istanti come in atti, in riferimento a quanto indicato in epigrafe ed esposto in narrativa, in atti separati e in documenti allegati, con riserva di integrazione delle eccezioni e dei documenti, avendo contrastato nel diritto e nei fatti la decisione della Commissione elettorale circondariale che

ha portato alla ricusazione della Lista NSAB-MLNS, in riferimento all'Art.113 della Costituzione e al rito elettorale, contrariis reiectis, con trattazione in Camera di consiglio,

si chiede

all'Illustrissimo Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Torino,

in via preliminare:

- La riunione con il ricorso di Belgirate [medesima busta e medesimo supporto informatico].
- Di sospendere gli effetti della ricusazione e delle operazioni pre-elettorali della I Commissione circondariale di Novara in attesa del giudizio.
- Nel caso si decida di avviare la questione alla Corte costituzionale, il ricorso è già istanza.

Nel merito in generale, erga omnes:

- Stabilire l'incompetenza delle Commissioni elettorali circondariali sulla cognizione della Legge 645/52 Scelba, neppure stabilita dalla Legge elettorale per le elezioni comunali.
- Stabilire che la giustizia amministrativa non è competente riguardo all'Art.7 della Legge 645/52 Scelba, la cui cognizione appartiene al Tribunale.
- Stabilire che le Istruzioni del Ministero dell'Interno per le elezioni amministrative 2020, che di fatto obbligano i Presentatori, i Segretari comunali e le Commissioni elettorali circondariali ad attenersi, non debbono essere prese in considerazione in riferimento alla violazione della Legge Scelba, in quanto presentano delle difformità da quanto riportato a pag.51/73/74 a pag 159/160/161 nei riferimenti normativi dei medesimi argomenti. Stabilire che neppure i riferimenti normativi sono regolari in quanto espongono all'Art.30 della Legge Elettorale sulla ricusazione dei simboli religiosi, l'aggiunta della nota 10, che riporta in seguito precedenti sentenze riferite alla Legge Scelba di giudici amministrativi incompetenti per la cognizione della materia – riguardante il solo partito fascista e non altri movimenti ideologici – la quale appartiene tassativamente per legge al giudice penale.

E quindi, nel merito per il caso specifico:

- Stabilire che la presentazione della Lista NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei lavoratori in Vinzaglio con candidato sindaco Pierluigi Pagliughi è stata effettuata nella perfetta regolarità formale.
- Stabilire che non è stato prodotto dalla I Commissione elettorale circondariale di Novara alcuna sentenza che potrebbe impedire la presentazione elettorale della medesima lista NSAB in Vinzaglio per motivi ideologici in violazione alla Legge 645/52 Scelba, e che quindi la presentazione non può essere vietata ai sensi dell'Art.48 della Costituzione.

Conseguentemente:

- Annullare la ricusazione della lista NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori effettuata dalla I Commissione Elettorale Circondariale di Novara esposta sui Verbali 140/141/154 del 22-25/8/2020 e riammettere la Lista alle elezioni in Vinzaglio.
- In subordine, ammettere la Lista con contrassegno modificato NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista dei Lavoratori e con pari denominazione.

Spese di giudizio compensate.

Giudizio elettorale, escluso per legge dal contributo, dall'obbligo della presentazione telematica, dall'obbligo della difesa tecnica e dell'obbligo della casella pec di posta certificata.

Si produce: presentazione, simbolo, atti NSAB integrativi, Verbali I CEC NO, notifica, notifiche Controparti Comune, Prefettura, Avvocatura dello Stato regionale/centrale, nota iscrizione ruolo.

Osservazioni in appello al Consiglio di Stato

A) Il rigetto del ricorso da parte del TAR non avviene per valutazione delle motivazioni esposte in atti, ma per essere stato giudicato irricevibile in quanto irritualmente notificato, per essere depositato al TAR fuori dai termini al TAR e per non aver fornito riscontro sulle notificazioni alle Controparti. Tutte queste affermazioni non sono vere, in quanto è possibile documentare che tutto è

avvenuto nella regola.

B) Innanzitutto occorre riportare interamente l'Art.129 cpa:

Art. 129 - Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti [ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi] indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

Quindi, è la data della pubblicazione dell'atto impugnato che fissa il termine per la decadenza, oppure quello della notifica alla lista, se questa avviene dopo la pubblicazione. Essendo state comunicate alla lista NSAB prima della pubblicazione, tali notifiche hanno solo valore di anticipo, poichè il termine è sempre l'ultimo cronologicamente a favore del ricorrente. Questo per permettere a tutte le parti interessate, candidati compresi, anche disgiuntamente, di poter esperire un ricorso o una comparsa di risposta: nel rito elettorale prevale sempre la data della pubblicazione sugli albi pretori. Nel caso specifico la IV STC di Arona per Belgirate, che ha problemi di comunicazioni email, ha fatto eseguire le pubblicazioni della notizie della ricusazione e del ricorso direttamente sull'albo pretorio del Comune di Arona il 29/8/2020, mentre la I STC di Novara ha rinotificato gli atti al Comune di Vinzaglio che ha provveduto a protocollarli per la pubblicazione il 31/8/2020. Le date che stabiliscono i termini per la decadenza, anche nel rispetto dell'uguaglianza della legge, della rimozione degli ostacoli e del giusto processo sancito dagli Artt.3 e 111 della Costituzione, sono il 1°/9/2020 per Belgirate e il 3/9/2020 per Vinzaglio.

Mentre per ricorso elettorale deve essere notificato/depositato alle controparti e al TAR con consegna diretta, posta certificata o telefax. Quindi il fatto stesso che l'atto possa essere notificato/depositato con il fax si esclude che debba avere obbligatoriamente la firma autografa originale oppure digitale, essendo lo strumento di invio una tele-fotocopiatrice [telecopieur in francese]. Pertanto spedendolo con la posta elettronica e con la firma impressa su un documento, oltre che essere del tutto identica alla procedura del fax, andato oramai in disuso, ne risulta più certificata, in quanto è possibile verificare persino l'origine dello stesso file, di solito un PDF. Per quanto riguarda la spedizione con posta elettronica certificata, non è specificato nell'Articolo 129 se questa debba trattarsi dell'invio, della ricezione o di entrambe. In ogni caso se solo l'invio o solo la ricezione avviene con pec, non c'è dubbio che la trasmissione risulta certificata: il riscontro alla stessa spedizione ne certifica ancora maggiormente l'avvenuta comunicazione. Per consegna diretta non è specificato nell'articolo che il ricorrente/presentatore debba recarsi necessariamente nel luogo e consegnarlo con le sue mani, ma significa semplicemente che deve essere consegnato, notificato, depositato in un modo o nell'altro: la posta raccomandata urgente, con busta descritta o piego senza busta, che effettua le consegne in tutta Italia il giorno successivo alla data di spedizione, è un mezzo certificato, veloce, affidabile, economico e previsto per ogni tipo di ricorso. **Per quanto riguarda il deposito del ricorso al TAR non è neppure previsto che debba essere effettuato necessariamente dal ricorrente e quindi può essere eseguito da un delegato qualsiasi.**

E' evidente che l'Autorità giudicante potrà chiedere al ricorrente una copia di cortesia autografa dell'atto, ma questa può essere prodotta anche prima dell'udienza con un'integrazione neppure prevista dalla legge, che non può certo inficiare la validità del deposito del procedimento. **Pertanto tutti i richiami parziali esposti dal TAR nel rigetto**, indipendentemente dall'analisi del caso specifico, **esprimono concetti contrari a ciò che è riportato sul testo complessivo dell'Articolo 129 cpa**. La NSAB aveva già esperito in precedenza una decina di ricorsi ai vari TAR e al CdS con queste modalità, gli ultimi nel 2018, risultando sempre regolare nella formalità di deposito.

C) Nello specifico il TAR del Piemonte:

- Ha fissato l'udienza il 31/8/2020, senza neppure verificare gli atti trasmessi che evidenziavano tali date e che sicuramente spostavano i termini dopo il 31/8/2020, trattando un ricorso che doveva tutelare i diritti dei candidati senza neppure concedere il tempo materiale per recarsi all'udienza!
- Ha indicato che non esistevano i riscontri di notifica delle controparti, mentre questi sono stati prodotti per entrambi i ricorsi rispettivamente per la I STC, la Prefettura di Novara, il Comune di Belgirate e la Prefettura di Verbania il 28/8/2020, per la IV STC di Arona il 29/8/2020 e il Comune di Vinzaglio il 31/8/2020.
- Ha indicato che non sono stati trasmessi alle caselle postali esatte, mentre i depositi sono stati inviati telematicamente sia dalla casella movimentonsab@gmail.com indicata nelle presentazioni e dalla casella pec ricamificio.rola@pec.it di proprietà del candidato Sindaco di Belgirate e del

candidato Consigliere di Vinzaglio Carlo Rola [prestata per l'uso in quanto la NSAB non dispone di pec] dal 27/8/2020 al 29/8/2020, quindi perfettamente nei termini anche solo calcolando gli anticipi di notifica del 26/8/2020, alle tre caselle to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it urp.to@giustizia-amministrativa.it to_pat_deposito@pec.ga-cert.it delle quali, la prima comunicataci direttamente dalla Segreteria del TAR Piemonte per il ricorso di Miasino e Ameno del 2018, la seconda risultante dal sito del TAR e la terza risultante dalla tabella generale nazionale della giustizia amministrativa sotto la voce TAR Regione Piemonte e Val d'Aosta. Le 4 comunicazioni integrative dei ricorsi sono state inviate prima dell'udienza dalle medesime caselle email e pec il 31/8/2020.

Si è asserito che non sono stati depositati gli atti, mentre invece si è ingolfato il computer del TAR!

- Ha omesso di indicare le date di alcuni depositi e l'indicazione della pec più importante di ricevimento dichiarando che i ricorsi non erano stati depositati per tempo, mentre invece l'addetta alla ricezione ricorsi ha precisato, nella sua dichiarazione del 31/8/2020 di prima mattina, che gli atti NSAB cartacei, che nel frattempo erano giunti a destinazione, erano identici a quelli telematici precedentemente trasmessi. Ma, dato che le precedenti comunicazioni telematiche del ricorrernte erano avvenute il 29/8/2020, in quanto nella domenica 30/8/2020 non ne erano state fatte e quelle del 31/8/2020 erano postume alla dichiarazione dell'Ufficio accettazione, risulta ineccepibilmente per stessa ammissione della Segreteria del TAR che gli atti erano stati depositati telematicamente entro il 29/8/2020, in contraddizione a quanto affermato nelle Sentenze dello stesso TAR!

- Ha indicato falsamente che gli atti erano stati trasmessi in confusione, invece ogni invio email/pec disponeva di lettera dettagliata che precisava con esattezza il contenuto, specificato pure sull'indice.

- Ha indicato falsamente che erano stati inviati i depositi su 2 caselle email/pec del TAR, mentre, il 29/8/2020 erano fatti due invii per ogni ricorso a 3 caselle TAR contemporaneamente. Il 31/8/2020, dalla tarda mattinata alle 15.00 sono stati fatti 4 invii, riferibili ad ogni ricorso, a 3 caselle TAR contemporaneamente: la pec del TAR non indicata nelle Sentenze era to_pat_deposito@pec.ga-cert.it rilevata dalla tabella nazionale caselle pec per i depositi ricorsi alla giustizia amministrativa al link https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/46830/nsiga_4189809.pdf

* * *

A parere del ricorrente il TAR del Piemonte si è accorto benissimo che i documenti erano in ordine e che il ricorso doveva essere trattato, ma non è entrato nel merito dell'affare per evitare di riconoscere l'incompetenza per materia dei Giudici amministrativi sulla XII e sulla Legge Scelba!

Conclusioni dell'appello contro la Sentenza del Tar del Piemonte

Pertanto, istanti come in atti, in riferimento a quanto indicato in epigrafe ed esposto in narrativa, in atti separati e in documenti allegati, con riserva di integrazione delle eccezioni e dei documenti, avendo contrastato nel diritto e nei fatti la Sentenza del TAR del Piemonte e la decisione della Commissione elettorale circondariale che ha portato alla ricusazione della Lista NSAB-MLNS, in riferimento all'Art.113 della Costituzione e al rito elettorale, contrariis rejectis,

si chiede

all'Eccellentissimo Consiglio di Stato in Roma,

In via cautelare/preliminare:

- La riunione con il ricorso di Belgirate [medesima busta e medesimo supporto informatico].
- Di sospendere gli effetti della ricusazione e delle operazioni pre-elettorali della I Commissione circondariale di Novara in attesa del giudizio.
- Nel caso si decida di avviare la questione alla Corte costituzionale, il ricorso è già istanza.

Nel merito in generale, erga omnes:

- Stabilire l'incompetenza della giustizia amministrativa e delle Commissioni elettorali circondariali sulla cognizione della Legge 645/52 Scelba non stabilita dalla Legge elettorale.

- Stabilire che la giustizia amministrativa non è competente riguardo all'Art.7 della Legge 645/52 Scelba, la cui cognizione appartiene solo al Tribunale penale.
- Stabilire che le Istruzioni del Ministero dell'Interno per le elezioni amministrative 2020, che di fatto obbligano i Presentatori, i Segretari comunali e le Commissioni elettorali circondariali ad attenersi, non debbono essere prese in considerazione in riferimento alla violazione della Legge Scelba, in quanto presentano delle difformità da quanto riportato a pag.51/73/74 a pag 159/160/161 nei riferimenti normativi dei medesimi argomenti. Stabilire che neppure i riferimenti normativi sono regolari in quanto espongono all'Art.30 della Legge Elettorale sulla ricusazione dei simboli religiosi, l'aggiunta della nota 10, che riporta in seguito precedenti sentenze riferite alla Legge Scelba di Giudici amministrativi incompetenti per la cognizione della materia – riguardante il solo partito fascista e non altri movimenti ideologici – la quale appartiene tassativamente per legge al giudice penale.

E quindi, nel merito per il caso specifico:

- Stabilire che la presentazione della Lista NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei lavoratori in Vinzaglio con candidato sindaco Pierluigi Pagliughi ed il ricorso al TAR del Piemonte sono stati effettuati nella perfetta regolarità formale.
- Stabilire che non è stato prodotto dalla I Commissione elettorale circondariale di Novara alcuna sentenza che potrebbe impedire la presentazione elettorale della medesima lista NSAB in Vinzaglio per motivi ideologici in violazione alla Legge 645/52 Scelba, e che quindi la presentazione non può essere vietata ai sensi dell'Art.48 della Costituzione.

Conseguentemente:

- Riformare la Sentenza del TAR Piemonte 527/2020 e la ricusazione della lista NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori effettuata dalla I Commissione Elettorale Circondariale di Novara esposta sui Verbali 140/141/154 del 22-25/8/2020 e riammettere la Lista alle elezioni in Vinzaglio.
- In subordine, ammettere la Lista con contrassegno modificato NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista dei Lavoratori e con pari denominazione.

Spese di giudizio compensate. *Salvis juribus*.

Giudizio elettorale, escluso per legge dal contributo, dall'obbligo della presentazione telematica, dall'obbligo della difesa tecnica e dell'obbligo della casella pec di posta certificata.

Si produce: Sentenza TAR, presentazione, simbolo, atti NSAB integrativi, Verbali STC, notifiche alle Controparti come indicate, nota iscrizione ruolo, allegati in supporto informatico, indice.

Analisi per la Corte di Cassazione del deposito del ricorso al TAR di Torino

La NSAB-MLNS può stabilire con esattezza che il deposito del ricorso è avvenuto rispettando regole e termini, anche quelli di tre giorni dalla notifica, ossia entro il 29/8/2020:

I) Sulla sottoscrizione degli atti: Si elencano i vari tipi di sottoscrizione di un documento:

- Sul supporto cartaceo si individuano almeno 3 categorie di sottoscrizioni: firma autografa semplice su atto privato, firma autenticata da pubblico ufficiale su scrittura privata e firma su atto pubblico.
- Sul supporto informatico si individuano 4 categorie di sottoscrizioni: firma elettronica semplice o debole, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale.

Si riportano i vari tipi di firma elettronica già individuati dalla Direttiva Europea ETSI 1999/93/CE, poi integrata dal Regolamento Europeo EIDAS 910/2014 sulla firma qualificata e digitale che non ha negato il principio della firma elettronica semplice e avanzata:

La firma elettronica semplice è la sottoscrizione, visualizzabile per esteso o rappresentata da un codice, apposta su un documento informatico, detto anche file, modificabile da terzi dopo l'origine e quindi una forma debole e con scarse garanzie di autenticità, come ad esempio la sottoscrizione apposta su un file in formato Word. E' parificabile alla firma autografa apposta su un generico

documento cartaceo.

La firma elettronica avanzata è la sottoscrizione, visualizzabile per esteso o rappresentata da un codice, apposta su un documento informatico, detto anche file, non modificabile da terzi e quindi con origine identificabile e garantita. Ad esempio la sottoscrizione elettronica apposta su un file in formato PDF. E' parificabile alla firma autografa apposta su un documento cartaceo [Sentenza TAR Calabria 1291/2018] del quale è accertabile o rilevabile l'origine [ad esempio perchè pervenuto con piego postale raccomandato con avviso di ritorno, perchè reca una pedissequa e relativa nota di un ufficio pubblico o perchè allega copie di documenti che stabiliscono l'identità del firmatario].

La firma elettronica qualificata è la sottoscrizione, composta da un codice, non obbligatoriamente visualizzata per esteso, certificata da un ente autorizzato e apposta su un documento informatico, che identifica il sottoscrittore indipendentemente dalla qualità del file, escludendone la riproduzione. Ad esempio la sottoscrizione elettronica apposta su un file con un Token. E' parificabile alla firma apposta su un documento cartaceo autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato.

La firma elettronica digitale è la sottoscrizione, composta da un codice, non obbligatoriamente visualizzata per esteso, certificata da un ente autorizzato e apposta su un documento informatico, detto anche file, che offre garanzie assolute di autenticità, con origine certa, non riproducibile e che attua un controllo biunivoco su un parallelo documento identificativo certificato, rendendo impossibile di fatto la manomissione. E' la firma elettronica che offre le stesse garanzie di quella apposta su un atto cartaceo stipulato da un notaio.

L'autenticità dei primi due tipi di sottoscrizioni elettroniche è eccepibile direttamente in giudizio con impulso dato dalla Controparte, o in alcuni casi con procedura d'ufficio, mentre le altre due possono essere opposte allegando obbligatoriamente all'istanza della Controparte la querela di falso.

II) Sull'utilizzo del servizio postale: La raccomandata cartacea per la notifica degli atti o per il deposito presso la sede giudiziaria è consentita dall'Art.583 cpp, parificabile come modalità di deposito alla consegna diretta [non è indicata nell'Art.129 cpa per evitare che il ricorrente sfrutti questo sistema per il deposito del ricorso rischiando inconvenienti, ma non è neppure vietata]. Anzi, a voler richiamare l'Art.3 della Costituzione, per uguaglianza della legge e la rimozione degli ostacoli, si dovrebbe consentire al ricorrente che abita lontano dalla sede giudiziaria, la stessa possibilità di intervento di quello che abita in quella città. A parere del ricorrente, considerando anche l'evoluzione dei sistemi postali, la richiamata Sentenza del Consiglio di Stato del 2015 è incostituzionale, poichè arreca pregiudizio a chi abita lontano dalle sedi giudiziarie. Sarebbe opportuno invece individuare un particolare deposito postale accelerato da effettuarsi anche un giorno prima, con scarico di responsabilità per eventuali inconvenienti non imputabili al mittente: nel caso specifico è risultato che il piego postale del TAR è stato smistato a Torino alle 6,37 di sabato 29/8/2020 e solo per qualche disagio non è stato acquisito due ore dopo dal portalelettere per la consegna della mattina. Al Consiglio di Stato invece il piego è giunto puntualmente 24 ore dopo.

III) Sul deposito: Solo i depositi con il fax e con la posta raccomandata on-line sono stati dichiarati inammissibili dalle Sentenze della Corte di Cassazione 3°Sezione civile 22033/2009 e 7337/2014, in quanto in ambedue i casi non viene inviato il documento originale ma la sua fotocopia, firma compresa, il quale documento pervenuto è indistinguibile da una sua precedente fotocopia, da un ritaglio o da una modifica della firma. Oltretutto in questi due casi la trasmissione avviene da un numero di telefono non sempre identificabile o da un servizio non necessariamente riconducibile al mittente, a differenza della casella email, corrispondente ad un preciso indirizzo telematico. Non solo, se il fax e la posta raccomandata on-line sono di fatto delle tele-fotocopiatrici consegnanti al destinatario solo la riproduzione già operata dal mittente o dal suo delegato, l'email può trasmettere

un documento parificato all'originale nella sua interezza [file], identificante l'origine, il testo e l'eventuale firma elettronica, apposta al suo interno come in un documento cartaceo originale: a differenza del fax e della posta raccomandata on-line, ove la riproduzione del documento è operata dal mittente, o dal delegato del mittente, e il destinatario possiede solo l'immagine dello stesso non identificante l'origine, nell'email la riproduzione, a video o a stampa, è fatta dal destinatario sul documento pervenuto integralmente e parificabile all'originale da usarsi come consentito.

La Corte di Cassazione, pur non ritenendo validi i depositi con fax o raccomandata on-line, non risulta che si sia espressa a riguardo di quelli eseguiti con email da parte di un ricorrente in proprio non dotato di pec, che pertanto non possono essere esclusi a priori, salvo specifica disposizione di legge: l'Art.129 cpa, rito elettorale speciale distinto da quello ordinario, che permette le notifiche degli atti con il fax altrimenti vietate, non vieta espressamente i depositi con email. Nello specifico il Consiglio di Stato ha diramato nel 2017 una circolare in cui venivano date disposizioni per accogliere i depositi dei ricorrenti in proprio non in possesso di pec, nè di firma digitale, facendoli incardinare ugualmente, sia da supporto cartaceo, sia informatico, direttamente dall'addetto della Segreteria: per agevolare il deposito informatico venivano pure predisposte apposite e-mail non pec. Inoltre, la Sentenza del TAR della Calabria 2° Sezione 1291/2018, ha definitivamente parificato la sottoscrizione autografa sul supporto cartaceo alla firma scannerizzata e inserita sul supporto informatico dal sottoscrittore, redattore di file PDF. Operazione che oggi, a seguito di recenti aggiornamenti, è possibile eseguire direttamente sul PDF con penna elettronica senza neppure passare dalla scannerizzazione. Pertanto è incontestabile che il ricorso elettorale NSAB-MLNS al TAR, esperito in proprio e trasmesso al Mini-urp con file PDF recante la sottoscrizione del ricorrente con firma elettronica [avanzata] è parificabile ad un ricorso cartaceo depositato a mano in Segreteria: tale operazione è documentabilmente eseguita sabato, 29/8/2020, esattamente nei termini. Il fatto che gli atti siano stati "lavorati" il giorno lavorativo successivo per indisponibilità degli uffici, non pregiudica il deposito, poichè equivale a presentarsi di persona e ottenere la ricevuta di consegna, senza però il caricamento del processo causa blocco del computer.

IV) Sulla decadenza: Si elencano i depositi che sono stati eseguiti nei termini della notifica delle ricusazioni e gli atti erano stati consegnati firmati in originale con firma elettronica avanzata, in quanto apposta su file in formato PDF. Difatti, da giovedì, 27/8/2020, a sabato, 29/8/2020, si è trasmesso ogni atto previsto al TAR di Torino, agendo indiscutibilmente con tempestività:

- N° 2 e-mail da movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it il 27/8/2020 [15,31 Vinzaglio e 15,46 Belgirate] con elenco e riferimenti di notifica alle Controparti. Allegati: ricorsi TAR Vinzaglio e Belgirate firmati elettronicamente.
- N°1 raccomandata [previsto un giorno di consegna] AR 05261083087-8 del 28/8/2020 ore 10,24, busta descritta contenente ricorsi TAR Vinzaglio e Belgirate, nota iscrizione ruolo, estremi notifica Controparti, notifica ultimo verbale STC, chiavetta con allegati e indice.
- N° 2 e-mail da movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it il 29/8/2020 [14,14 Belgirate e 14,18 Vinzaglio] con riferimenti di notifica alle Controparti e gli estremi di spedizione postale. Allegati: ricorsi TAR Belgirate e Vinzaglio, indice allegati.
- N° 2 e-mail da movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it urp.to@giustizia-amministrativa.it to_pat_deposito@pec.ga-cert.it il 29/8/2020 [20,11 Vinzaglio e 20,19 Belgirate] indicati gli estremi di spedizione postale e allegati: ricorsi TAR Vinzaglio e Belgirate con nota di iscrizione a ruolo e ricevute di notifica alle Controparti, riscontri di notifica trasmessi dalle Controparti e indice degli allegati [il principale riscontro di notifica era pervenuto alla NSAB poco tempo prima di questo invio].
- N°2 pec da ricamificio.rola@pec.it [di proprietà di Carlo Rola, candidato Consigliere a Vinzaglio e candidato Sindaco a Belgirate] CC e-mail movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, urp.to@giustizia-amministrativa.it, to_pat_deposito@pec.ga-cert.it, il 29/8/2020 [21,23 Vinzaglio e 21,27 Belgirate] indicando che sono state trasmesse per conto delle Liste NSAB-MLNS di Belgirate e Vinzaglio, l'indice degli allegati alle pec, le date di spedizione postale e nominativo con telefono del

ricorrente. Allegati alle pec: ricorsi TAR Vinzaglio e Belgirate con nota iscrizione a ruolo, ricevute di notifica, riscontri di notifica dalle Controparti, indice allegati e ricevuta Dati-cert. Mentre domenica 30/8/2020 non sono stato fatti invii, il 31/8/2020 si è trasmesso al TAR di Torino:

- N°2 pec da ricamificio.rola@pec.it CC e-mail movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, urp.to@giustizia-amministrativa.it, to_pat_deposito@pec.ga-cert.it, il 31/8/2020 [12,30 Belgirate e 12,31 Vinzaglio] indicando che sono state trasmesse per conto delle Liste NSAB-MLNS di Belgirate e Vinzaglio nonché l'integrazione ai ricorsi per determinare i termini dalle pubblicazioni sugli albo pretori, nominativo con telefono del ricorrente. Allegato: atto integrativo di calcolo dei termini, comunicazioni/pubblicazioni Comuni/STC e ricevuta pec Dati-cert.
- N°1 pec da ricamificio.rola@pec.it CC e-mail movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, urp.to@giustizia-amministrativa.it, to_pat_deposito@pec.ga-cert.it, il 31/8/2020 [14,23 Belgirate/Vinzaglio] indicando che sono state trasmesse per conto delle Liste NSAB-MLNS di Belgirate e Vinzaglio, il riscontro della fissazione dell'udienza, l'orario di ricevimento telefonico della notizia, alcune puntualizzazioni sui depositi effettuati e nominativo con telefono del ricorrente. Allegati: il 2° atto integrativo del 31/8/2020 per i due ricorsi e 2 ricevute pec Noname/Dati-cert.
- N°1 pec da ricamificio.rola@pec.it CC e-mail movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, urp.to@giustizia-amministrativa.it, to_pat_deposito@pec.ga-cert.it, il 31/8/2020 [14,34 Belgirate/Vinzaglio] indicando che sono state trasmesse per conto delle Liste NSAB-MLNS di Belgirate e Vinzaglio, la tabella sui depositi effettuati e nominativo con telefono ricorrente. Allegata: la ricevuta pec Dati-cert.
- N°1 pec da ricamificio.rola@pec.it CC e-mail movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, urp.to@giustizia-amministrativa.it, to_pat_deposito@pec.ga-cert.it, il 31/8/2020 [15,07 Belgirate/Vinzaglio] indicando che sono state riscontrate incongruità sugli orari e nominativo con telefono del ricorrente.. Allegati: tabella di riscontro incongruità orari e osservazioni, ricevuta pec Dati-cert.

Le sentenze del TAR Torino sono state notificate assieme sulla e-mail movimentonsab@gmail.com il 31/8/2020, mentre quelle del CdS sulla pec ricamificio.rola@pec.it il 4/9/2020 usata in esclusivo.

Osservazioni per la Corte di Cassazione sui depositi dei ricorsi

V) Sulla regolarità formale dei documenti: A riprova di quanto si è affermato ci sono le pubblicazioni sugli albi del TAR e del Consiglio di Stato: il TAR ha pubblicato la scannerizzazione del documento cartaceo in cui appaiono in calce due firme del ricorrente vicine [una derivata dalla stampa del file e l'altra apposta a penna, ambedue impresse sullo stesso foglio prima dell'invio postale], oltre alla dichiarazione dell'Ufficio accettazione in cui si garantiva che i documenti informatici trasmessi erano corrispondenti a quelli cartacei; il CdS ha pubblicato invece direttamente il documento informatico in cui appare una sola firma del ricorrente, a totale dimostrazione che tutti i documenti informatici erano già stati trasmessi firmati in entrambi i casi e che la firma elettronica avanzata era sempre impressa sui documenti informatici inalterabili [PDF], confermando implicitamente nei fatti e nel diritto che il Consiglio di Stato si è attenuto alle disposizioni del 2017 Mini-urp e alla Sentenza del TAR della Calabria 1291/2018 di parificazione della firma elettronica avanzata di un file PDF a quella autografa di un documento cartaceo.

VI) Sulle udienze e sulla violazione del contraddittorio: Vero che spetta al Giudice fissare la data dell'udienza ed è indicato nell'Art.129 solo il termine massimo di tre giorni e non quello minimo dalla data del deposito del ricorso, ma tale fissazione deve anche tener presente altri fattori come permettere al ricorrente la possibilità teorica di presenziare all'udienza e la possibilità di instaurare del contraddittorio tra le parti ai sensi del giusto processo stabilito dall'Art.111 della Costituzione. Sicuramente questo non è avvenuto, dato che lo stesso ricorrente, domiciliato in Castano Primo a 130 Km di distanza con tempo di percorrenza auto di un'ora e 25 minuti [parificato a quello di

Vinzaglio e di Belgirate], è stato avvisato un'ora e 50 minuti prima per telefono [alle 13,10 del 31/8/2020 durante la sua pausa pranzo] non permettendo neppure il tempo teorico di cambiarsi d'abito e di recarsi a Torino. Analogamente è accaduto per le potenziali Controparti, le quali non hanno avuto neppure la facoltà teorica di costituirsi, dato che l'udienza si è svolta ancora prima dello scadere dei tre giorni dalle pubblicazioni delle ricusazioni e dei ricorsi. Si sono svolti due processi a Torino e Roma in 10 giorni dalla data interna delle ricusazioni e in 6 giorni dalla loro pubblicazione, mentre sono concessi dalla legge 16 giorni dalla pubblicazione delle ricusazioni: essendoci come minimo altri 3 giorni, perchè escludere l'intervento di altri ricorrenti o Controparti?

VII) Sulle contraddizioni rilevate nelle Sentenze del TAR in merito all'irricevibilità dei ricorsi: Come si nota, **i ricorsi telematici risultano depositati entro il 29/8/2020** e non in data successiva: **l'asseverazione del TAR li ha dichiarati conformi e quindi sono stati depositati nei termini.** Va segnalato che l'ufficiale all'asseverazione sig.ra Totino è stata imprecisa nel compilare l'atto di certificazione delle firme, in quanto avrebbe dovuto indicare pure la data di pervenimento degli atti informatici sui quali ha fatto il raffronto, data del 29/8/2020 che in ogni caso risulta dalla Sentenza. Inoltre è stato precisato, sia al TAR, sia al Consiglio di Stato, che nel processo elettorale Art.129 cpa per la determinazione della decadenza il termine prioritario è quello conferito dalle pubblicazioni delle ricusazioni, mentre secondariamente, solo se il ricusato ha ricevuto la notifica della ricusazione postuma alla pubblicazione, vale la data della notifica. Ciò per permettere a tutti coloro che hanno subito una lesione di ricorrere, oltre che dare all'istante principale il tempo necessario a preparare il ricorso: altrimenti si determinerebbe l'assurdità che il ricusato – che non è una persona, ma una lista composta da un organizzatore, un presentatore, dei candidati e dei delegati – abbia un termine inferiore a quello di tutti gli altri! Questo è anche il motivo per cui il legislatore non ha considerato perentorio il termine per la decadenza sull'Art.129 cpa. Pubblicazioni che in Belgirate sono state esposte sull'albo del Comune di Arona il giorno 29/8/2020 e il 01/9/2020, mentre per Vinzaglio, a parte il ricevimento degli ultimi atti dal Comune il 28/8/2020, attualmente ancora non risultano. Pertanto, essendo per Belgirate i termini sicuramente spostati oltre il 31/8/2020, ammettendo per Vinzaglio come data di pubblicazione locale quella del 27-28/8/2020 - mai riscontrata - o quella supplente sull'albo del TAR, anche **ogni termine si sposta al minimo il 31/8/2020. Quindi che anche i ricorsi cartacei, accettati senza riserva,** inviati il 28/8/2020 e giunti il 31/8/2020, **sono stati depositati nei termini.**

Si precisa che nel processo al TAR le controparti e il giudice non hanno contestato la firma elettronica classificabile in una delle due prime categorie, semplice o avanzata, apposta sui documenti informatici trasmessi, poichè nelle Sentenze del TAR di Torino non esiste un'eccezione di parte o una contestazione d'ufficio per l'annullamento ex Artt. 156-161 cpc, risultando quindi tali ricorsi informatici formalmente corretti: la procedura Mini-urp è stata perfettamente rispettata, mentre risulta illogica e ostacolante l'interpretazione data dal TAR sulla faccenda. Difatti si precisava nelle Sentenze che, dopo aver trasmesso gli atti telematicamente sull'e-mail Mini-urp, il ricorrente in proprio doveva presentarsi personalmente alla Segreteria per convalidare il deposito con firma autografa, ma sempre restando nei termini: qualcuno allora dovrà spiegare a cosa servirebbe l'email Mini-urp per il deposito, dato che è impensabile avere la firma digitale e non la pec! **Negando il Tar di aver ricevuto i ricorsi telematici, corrisponde a negare di aver ricevuto un ricorso cartaceo pur con la presenza di un riscontro con data certa.**

VIIbis) Sul concetto di ricorso elettorale: Il ricorso Art. 129 cpa è stato concepito per tutelare immediatamente chi potrebbe subire atti lesivi nella fase pre-elettorale. E' appositamente reso pubblico e con domande da accettarsi sempre nella formula erga omnes. Pertanto non è prioritario in questo processo analizzare gli strumenti che si stanno utilizzando o le qualità del ricorrente, quando comunque si è raggiunto lo scopo di portare il problema alla conoscenza delle parti e dei giudici nei tempi previsti, quanto piuttosto definire il merito della faccenda. Scovare a tutti i costi dei motivi formali per cercare di rigettare le impugnazioni, ancorchè composte da validissimi motivi di merito, non è nello spirito del ricorso Art.129, perchè significherebbe trasformarlo in un atto

formale, voltando le spalle e facendo finta che il problema non ci fosse. Un ricorso definito "*ultraccelerato*" e snello, esperibile in proprio, non può essere infinitamente opprimente per la costrizione di attenersi rigidamente e in poche ore all'assurda burocrazia valida per gli altri casi, non solo non portebbe alla tutela dei diritti reclamati, ma produrrebbe certamente altri ostacoli!

In questo processo, qualora sorgano dei dubbi si deve stare dalla parte della lista ricusata. Prioritariamente perchè non le si conferisce alcun vantaggio immediato dato che deve passare ancora dal vaglio della cabina elettorale, secondariamente perchè un amministratore pubblico non è eletto per suo piacere ma per il bene della comunità, per terzo perchè si negherebbe un diritto non solo alla lista ma a tutti i potenziali elettori che potrebbero votarla, per quarto perchè si negherebbe il confronto democratico diretto che potrebbe mutare il risultato elettorale e per ultimo perchè, come nel caso di specie, si sta antepoendo un diritto politico già violato a una procedura burocratica di dubbia legalità! Pare invece che in quella Sezione del TAR del Piemonte si abbia solo voglia di bocciare le liste scomode, non comportandosi di sicuro come per le elezioni 2013 in Cesara, quando venne accolto miracolosamente il ricorso della lista dell'ex Sindaco Bonfanti che aveva letto male le istruzioni, per poi far ridurre il numero minimo dei candidati di ogni lista d'Italia nelle future elezioni. Inutile dire che in quella tornata partecipava anche la NSAB che con l'esclusione della lista del Sindaco avrebbe guadagnato seggi in Consiglio comunale: non ci siamo costituiti in parte avversa, perchè non è nostra mentalità far sgambetti ai concorrenti, ma non crediamo che tutti possiedano la nostra signorilità. Ci siamo sempre chiesti, nel caso fossimo stati noi a sbagliare il numero dei candidati in quell'occasione, quale sarebbe stata la sentenza del TAR? A favore della NSAB o forse per la solita bocciatura simile a quella della questione del gazebo pre-elettorale 2016 di Novara, causante un consequenziale ritardo sulle operazioni di Landiona e Casalvolone 2017 dovuto al ritardo di un mese nell'iscrizione a ruolo del ricorso cartaceo NSAB ricevuto per posta, "dimenticato" in un cassetto dei piani alti del Tribunale? O pari a quella di Miasino e Ameno del 2018 quando, per cercare di applicare illecitamente la Legge Scelba, si arrivò a distorcere, oltre che i fatti di storia, anche il concetto ideologico di due forze politiche ben distinte? Chiunque noterebbe un pregiudizio politico in queste azioni del TAR di Torino, chiunque richiederebbe un'ispezione!

VIII) Sulle ricusazioni e sui rigetti dei simboli per motivi ideologici: Precedentemente togliendo la figura del Pubblico Ministero, nel 2009 il legislatore ha trasferito il processo elettorale dal giudice ordinario al giudice amministrativo, avviandolo nel 2011, poichè si concepiva l'analisi delle liste elettorali solo sulle formalità inerenti alle presentazioni, ossia autentiche, timbri e certificati, ma non per far emettere agli apparati della burocrazia e ai tribunali amministrativi degli illegali provvedimenti riferiti alle leggi penali, addirittura opposti a delle documentate assoluzioni!

Ma appena nel 2013, giusto il tempo del passaggio di consegne, si è stravolto il concetto di questo processo: quando i TAR credono di avere validi argomenti ideologici contro le lagnanze, li citano pomposamente nelle sentenze, pure se rigettano i ricorsi per altre cause, in mancanza, altro non fanno che bocciare preliminarmente le istanze per non incappare in analisi giuridico/politiche di una certa difficoltà, come è già accaduto alla NSAB nel 2014, nel 2017 e nel 2018. Ed ora nel 2020!

Purtroppo per loro la NSAB, oltre che essere un piccolo partito, fonda la sua azione sulla precisa conoscenza dei fatti storici, anche con smaniosa ricerca di documenti che, al di là dell'esito militare, mettono in discussione tutte le granitiche teorie, apparentemente inopponibili, esposte fino ad ora alla grande massa con una martellante ed infinita sequenza di alterazione della verità che non permette mai la giusta replica ad affermazioni del tipo: "*Hitler e Mussolini hanno scatenato la seconda guerra mondiale*", "*la Polonia è stata invasa*", "*gli ebrei sono sempre stati ingiustamente perseguitati*", "*gli alleati sono sbarcati per liberare l'Italia*" e "*l'Italia cobelligerante ha vinto la guerra*", rappresentando l'apice dell'ipocrisia, da far bere a chi ha distrattamente udito i fatti solo dal maestro delle elementari o chi ha paura di scoprire che la verità spesso non sta dalla parte dei più forti! [Per la cronaca, gli ebrei sono stati internati non solo per questioni razziali, come vien fatto credere, ma perchè, prima di ogni altro, la WJA, Agenzia ebraica mondiale, il 29/8/1939 dichiarò guerra alla Germania]. Se si diffondesse la semplice verità con meno enfasi, probabilmente anche il burocrate del Ministero e delle Commissioni non ne sarebbe così suggestionato e si farebbe qualche

scrupolo prima di far ricusare simboli come quello della NSAB, gruppo da un decennio recluso a far qualche presentazione elettorale simbolica, per poi disperdere le forze in pesantissimi ricorsi.

Ci si pone una domanda: com'è che dal 1948 al 2011 con il giudice ordinario distribuito in centinaia di tribunali, ci sono stati pochissimi casi di ricusazione dei simboli per motivi ideologici, mentre invece con la gestione amministrativa affidata a una ventina di sezioni in tutta Italia, fioccano decine e decine di ricusazioni di partiti mai allontanati in precedenza. Siamo diventati tutti cattivi, oppure c'è un progetto di selezione organizzata dall'alto per favorire determinate forze politiche?

Cosa serve al giudice arrovellarsi su un termine che può essere prorogato da lui stesso con un motivo qualsiasi, quando il quesito posto è di importanza strategica per la libertà di voto? Non si è forse chiesto il TAR o il Consiglio di Stato che, qualora si cominciasse a discutere su chi ha simboli appartenuti a governi autoritari del passato, alla fine si potrebbe arrivare ad eliminare praticamente chiunque e stravolgere il concetto di libera competizione tra candidati, facendo partecipare solo chi conviene, come già sta avvenendo con la compilazione ministeriale della lavagna dei "Buoni e dei cattivi", seguita a ruota dalle Commissioni in mano alle Prefetture e dai Giudici amministrativi, invece di seguire la legge, lasciare il penale ai giudici competenti e mettersi in mano agli elettori?

Questo è uno dei motivi per cui si richiede la Cassazione delle Sentenze del TAR e del Consiglio di Stato e della burocrazia che sta a monte: i giudici amministrativi e tutti gli apparati precedenti a loro hanno invaso la sfera del legislatore, snaturando il concetto di presentazione elettorale e di ricorso Art.129 cpa, ricusando capziosamente una lista da un punto di vista formale perfettamente regolare e rigettando dei tempestivi e formalmente perfetti ricorsi denunciati tali illegali attività!

Osservazioni finali per la Corte di Cassazione

Pure rispetto all'analisi del caso in esame c'è stato un documentato arretramento nel giudicando, sia da parte del TAR, sia del Consiglio di Stato, quest'ultimo, ripetendo di fatto le motivazioni del Giudice di prime cure, non ha minimamente considerato le evidenti prove sottoposte.

Ma l'Autorità giudiziaria non dovrà sindacare solo la Sentenza del Consiglio di Stato, che evidentemente tende a proteggere l'operato in materia elettorale dei Giudici amministrativi nel momento in cui lo si ritiene per buona parte minato da stravolgimento e da difetto di competenza, la Suprema Corte di Cassazione dovrà valutare tutto il sistema di filtraggio elettorale che è stato occultamente progettato attorno alle operazioni preparatorie che nell'insieme delinea un gravissimo attacco al principio delle libere elezioni ricadente di conseguenza alle altre istituzioni, denunciato sin dal suo primo nascere al giudice penale e agli organi internazionali di controllo delle procedure elettorali, con l'effetto del recente abbassamento del livello di democraticità dell'Italia e con danno per l'economia, profetizzata dalla NSAB quasi dieci anni fa tanto era evidente. Difatti dopo che:

- Nel 2011, il Segretario comunale di Belgirate non accettava la lista NSAB, ma sono stati chiamati i Carabinieri: lista ammessa. Il Segretario comunale di Soriso, per stessa ammissione del Sindaco sui giornali, ha accettato fuori termine di 24 ore un'altra lista concorrente alla NSAB, organizzata di fatto dallo stesso Sindaco già candidato [denunciati].
- Il TAR di Milano rigettava il ricorso per la ricusazione della lista di Torre de' Negri del 2014, causata dal rifiuto del Segretario comunale di accettare l'integrazione nei termini [reato di abuso d'ufficio] nonostante il fatto era stato documentalmente accertato nel corso del processo tramite dichiarazione sottoscritta dallo stesso Segretario che si sintesi ripeteva: *"... ho rifiutato di accettare l'integrazione della lista NSAB per un ordine ricevuto dal Viceprefetto di Pavia"* [denunciato, il Segretario comunale non è stato processato per buona fede, poichè indotto a tale comportamento dal suo superiore - che superiore non era].
- Il TAR di Torino ha negato l'iscrizione a ruolo e poi l'ha ritardata di un mese su un ricorso contro il diniego per un gazebo pre-elettorale in Novara alla fine del 2016, ritardando per conseguenza le collegate operazioni elettorali di Landiona e di Casalborgone nel 2017.
- Il TAR di Torino ha rigettato i ricorsi contro la ricusazione illegittima di Miasino e Ameno 2018, basata sull'analisi politica di fatti estranei alla presentazione elettorale, con cognizione sulla Legge penale Scelba, motivandolo con teoremi ideologico/politici di pura invenzione.
- Il TAR del Lazio si dichiarava incompetente per materia su un ricorso contro l'Ufficio

Centrale Nazionale che non ha accettato la modifica del contrassegno NSAB perchè sopraggiunta per posta raccomandata AR giunta nei termini, con busta e ricevuta lasciata al destinatario descrivente il contenuto e con firma autenticata apposta su ogni foglio riportante il simbolo, dopo che era stato ricusato per illegali motivazioni il simbolo originale. Il Ministero e l'UCN, contro ogni evidenza, hanno dapprima cercato di far passare per ritardata presentazione quella sostituzione, poi, non riuscendovi, hanno decretato - fuori legge - che la sostituzione non si poteva depositare per posta. Il Consiglio di Stato, nonostante il rigetto era analizzabile come pura questione amministrativa e in presenza di vuoto legislativo [trattandosi di materia amministrativa il CdS poteva colmare il vuoto legislativo] si è dichiarato ugualmente incompetente [i giudici amministrativi, quando il processo potrebbe andare a vantaggio di una lista scomoda, si dichiarano incompetenti nonostante la materia in esame è di loro competenza, ma quando il processo va a svantaggio delle medesime liste, allora emettono anche sentenze sul penale, ove la loro incompetenza è dettata dalla stessa legge], come pure ha fatto la Giunta delle Elezioni però ben motivando la sua scelta. In effetti non esiste la possibilità di ricorso sulle operazioni elettorali preparatorie per il Parlamento, neppure documentando una truffa: in pratica nella "Repubblica democratica italiana" è il burocrate del Ministero dell'interno che decide chi farà il senatore o il deputato!

- Il TAR di Torino ha rigettato i ricorsi contro la ricusazione illegittima di Vinzaglio e Belgirate [la terza volta che ci presentavamo; NSAB già eletta 2006-2011] poichè basata sulla Legge Scelba, dichiarandoli irricevibili e negando l'esistenza dei depositi telematici,

il ricorrente può affermare con certezza che la Direzione elettorale centrale che fornisce il supporto organizzativo, gli uffici territoriali delegati alla sola verifica formale e i pochi giudici amministrativi che dovrebbero verificare il rispetto della legge delle precedenti istituzioni, in quanto attivate dal danneggiato, in realtà agiscono con un'unica regia e in ostacolo alle libere elezioni. Difatti:

- Si impostano le istruzioni elettorali ministeriali citando falsi testi di legge e sentenze basate sulle leggi penali, emanate però da giudici amministrativi incompetenti per materia.
- Si impone, anche con pressione psicologica, ai Segretari comunali e alle Commissioni elettorali, gestiti di fatto dalle Prefetture, di seguire letteralmente le istruzioni e di ricusare le liste scomode, con modalità non previste dalla legge, anche verso soggetti in piena regola.
- I TAR rigettano i ricorsi contro le ricusazioni per motivazioni ideologiche adducendo a presupposti formali, anche infondati. Non agiscono nell'interesse della legge e degli elettori, ma solo a protezione degli apparati della burocrazia, evitando di analizzare le loro aperte violazioni di legge e le loro mancanze, cercando piuttosto capziosi motivi di rigetto. Se non li scovano, pur di annullare i ricorsi, incastellano sentenze che addirittura minano i principi e le basi dell'ordinamento giuridico. E' totalmente palese che questi giudizi - per quanto riguarda l'analisi dei ricorsi delle liste scomode - non si basano sulla verifica dei fatti, ma sull'immotivato pregiudizio verso i ricorrenti, mancando in primis la terzietà del giudice!
- Il Consiglio di Stato conferma sempre queste le sentenze dei TAR sui rigetti di ricorsi esperiti da liste scomode, pur in presenza di palesi errores in iudicando. Non permette l'audizione personale del ricorrente durante l'udienza, pur se consentita dall'Art.129 cpa.

Appare evidente che questa persecuzione politica e questa limitazione alle libere elezioni è stata suddivisa in quattro gradi, ove ogni istituto si è attenuto alle regole formali del suo incarico, apparentemente restando all'interno del suo alveo di competenze, ma è tutto l'insieme che svela il piano. Se per esempio uno studia il progetto, un amico presta la macchina, un compare sta vicino al lampione a guardare, all'interno un cassiere talpa posa i soldi sul bancone, un finto cliente li prende, un finto uomo delle pulizie li mette nel sacco e un finto fattorino li porta via, nessuno di loro preso singolarmente ha fatto apparentemente un grave reato, ma nell'insieme tutti hanno fatto una rapina!

Ripetendo in sintesi quello che il Procuratore Generale della Corte d'appello di Milano ha espresso nel corso di un processo penale per la violazione della Legge Mancino a mezzo stampa con la distribuzione di volantini esposti in un gazebo autorizzato NSAB in Magenta e Corbetta nel 2013, processo avviato solo a seguito delle interpellanze parlamentari dell'on. Emanuele Fiano e dell'on.

Franco Bordo: "... ho analizzato tutto il materiale depositato e tutti i programmi del partito politico NSAB e devo dire che si può essere d'accordo o meno sui contenuti, ma questi testi e questi fatti non rappresentano alcuna violazione del codice penale e della Legge Mancino. Pertanto chiedo io stessa l'assoluzione dei tre imputati perchè il fatto non sussiste" - il 13 febbraio 2020 la Corte d'appello di Milano ha assolto per i fatti ascritti agli attivisti della Sezione Propaganda della NSAB -, che conferma, per fatti non casuali e non scollegati tra loro, l'azione pregiudizievole della Direzione elettorale del Ministero dell'Interno, delle Prefetture, delle Commissioni elettorali circondariali, del TAR e del Consiglio di Stato nei confronti delle liste elettorali NSAB [si fa notare che le liste NSAB di Miasino e Ameno 2018 sono state ruscate attaccandosi alla condanna in 1° grado non ancora notificata di quel processo per un fatto non elettorale, inviata per vie traverse alla STC].

Il Consiglio di Stato, ripetendo di fatto le motivazioni del Giudice di prime cure, pure quelle sfacciatamente fasulle, totalmente ignorando le conclamate prove che gli erano state sottoposte ha agito nell'evidente intento di non rispondere alle domande poste dal ricorrente. Ed è questo che deve controllare e sindacare la Cassazione: **analizzare la procedura amministrativa e giudiziaria** delle operazioni preparatorie elettorali **nel suo insieme, così da considerare la penetrazione** nella sfera del legislatore e **nella competenza del giudice penale in assoluto difetto di giurisdizione**, teso a stravolgere le regole sulle libere elezioni e sul giusto processo stabilite dalla Costituzione Artt. 24, 25, 48, 49, 51, 111 e 113, dalla Legge Elettorale TU/2012 Art.30 e rel., dal Protocollo addizionale CEDU Art.3 e dalla Legge 645/52 Scelba Art.7, **come valido motivo per cassare la Sentenza del Consiglio di Stato** e consequenzialmente quelle del TAR di Torino, con annullamento dei verbali delle STC elettorali circondariali di Novara e di Arona.

Conclusioni per la Corte di Cassazione

Il vuoto giuridico di parte della procedura elettorale dovrà essere riempito e l'interpretazione illegale nelle istruzioni per le operazioni preparatorie dovrà in ogni caso essere cancellata. In attesa di nuove leggi che sanciscano il totale divieto di interferenza ideologica degli organi giuridico amministrativi, confidando che il presente ricorso sia d'impulso alla risoluzione della situazione, si spera in una chiara sentenza che non dovrà lasciare dubbi su come procedere in futuro. In particolare si chiede che la difesa in proprio sia sempre permessa in ogni grado in relazione all'Art.24 della Costituzione, che sia indicato il sindacato della Corte di Cassazione ove si valuti l'interferenza nell'altrui giurisdizione anche in un solo passaggio delle operazioni elettorali e la possibilità di riunificazione dei ricorsi sulle impugnazioni avanti lo stesso giudice per medesime motivazioni. L'agevole notifica e deposito delle impugnazioni non devono essere precluse o ostacolate quando si è raggiunto lo scopo nei termini, poichè non solo permesso o comunque non vietato dalla procedura elettorale, ma perchè tali operazioni non vanno al solo vantaggio del ricorrente, ma a tutta la collettività. Che non si consenta inoltre di fare ruscazioni valutando denominazioni non esposte o contro documenti non depositati nella presentazione e su temi in ordine politico/ideologico. Che venga stabilito l'obbligo della richiesta di sostituzione del contrassegno [anche in questo caso non è stata indicata in atti dalle Sottocommissioni, ma sollecitata dal ruscato], che venga chiarito su quale albo pretorio debbano pubblicarsi le ruscazioni [Vinzaglio-Novara non ci sono, Belgirate solo ad Arona, con difficoltà per risalire all'esposizione], e stabilita la loro precedenza nel termine di decadenza, salvo postuma notifica al ricorrente.

Pertanto il presente irrituale ricorso, proposto innanzi alla Suprema Corte, non dovrà trasformarsi nella consuetudinaria lite tra tecnici della legge, ma nella valutazione dell'accaduto attraverso la breve analisi e la naturale applicazione di leggi fondamentali istituite per la comprensione comune, quali debbono essere i principi costituzionali e generali della legge, con l'obiettivo di far ritornare il sistema elettorale un valido strumento a disposizione di ogni associazione politica, o di ogni semplice lista, mossa dal coraggio e dalla voglia di candidarsi senza che alcun ostacolo burocratico o giudiziario amministrativo possa ridurre l'operatività o ne faccia menomare l'attività ideologica.

Gli istanti come in atti, in principale riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato e del TAR di Torino esposte in epigrafe, oltre agli atti precedenti riferiti alle presentazioni elettorali per le elezioni comunali del 20-21/9/2020 in Vinzaglio, per le motivazioni dedotte nel testo, nei documenti allegati e nei collegati ricorsi, **chiedono**, con riserva di integrazione delle motivazioni e delle deduzioni, *contrariis rejectis*, **che la Suprema Corte di Cassazione**, con effetto erga omnes, in riferimento agli Art. 111/c8 Costituzione, 362 cpc, 110 cpa, segg. e rel., per palese arretramento nel giudicando e violazioni dei limiti imposti al Giudice amministrativo, volte ad interferire nel suo complesso nella sfera del legislatore e nella competenza di altro giudice, con difetto assoluto di giurisdizione, oltre che per tutto quanto dovesse risultare dalla narrativa, **si pronunci**

per la cassazione

- **Della Sentenza 5364/2020 emessa il 4/9/2020 dalla 3°Sezione Elettorale del Consiglio di Stato** in Roma, riferita al ricorso in appello R. 6873/2020.
- Della Sentenza 527/2020 emessa il 31/8/2020 dalla 2°Sezione Elettorale del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte in Torino, riferite ai ricorsi R.Ric. 614/2020.
- Dei Verbali 140/141 del 23/8/2020 e 154 del 25/8/2020 emessi dalla 1°Sottocommissione Elettorale Circondariale di Novara, in riferimento alla presentazione elettorale della Lista NSAB-MLNS di Vinzaglio del 21/8/2020 supportata dal reclamo interno del 24/8/2020.

Con ogni consequenziale pronuncia, anche riferita alla domanda seguente ed esposte nei ricorsi. L'importo di causa è zero ed il ricorso è esente da spese. Spese di causa compensate tra le parti. Si produce, con riserva di integrazione: relazione di notifica, nota iscrizione a ruolo, indice degli allegati e chiavetta completa di tutti gli allegati [compreso il precedente ricorso per Cassazione]. Salvo diversa disposizione, si chiede sia comunicata la data di adunanza in camera di consiglio.

Salvis juribus.

Castano Primo/Roma, li 9/9/2020

In fede NSAB-MLNS, Pierluigi Pagliughi



Il ricorso e le istanze sono state notificate/depositate alle Controparti, al CdS e al Tar di Torino con pec in data 9/9/2020, nonchè depositati con gli allegati in supporto cartaceo e informatico alla Corte di Cassazione tramite posta con RRR urgente 052609214608 del 10/9/2020, consegnata a Roma il 14/9/2020.

Dichiarazione

Il ricorrente, non essendo obbligato dalla legge a possederla, dichiara di non avere una propria casella di posta elettronica certificata [quella indicata è di proprietà dell'assistente Carlo Rola usata in aggiunta per le notifiche e i depositi anche nei precedenti ricorsi], nè una firma digitale.

Castano Primo/Roma, li 9/9/2020 In fede Pierluigi Pagliughi



Istanza

Gli istanti come in atti, in attesa della decisione del ricorso suesposto, chiedono in via cautelare alla Corte di Cassazione, nei limiti e nelle possibilità concesse dalla legge e dal rito elettorale, che venga decretata la sospensione delle elezioni comunali del 21/9/2020 nel Comune di Vinzaglio.

Castano Primo/Roma, li 9/9/2020 In fede NSAB-MLNS, Pierluigi Pagliughi



Istanza

Gli istanti come in atti, essendo le questioni in materia elettorale sempre di interesse pubblico, ed essendo evidente la non osservanza degli Art.129 cpa e Art.30 della Legge Elettorale TU/2012 e integrazioni da parte degli organi amministrativi e giudicanti, in caso di rigetto della Suprema Corte del suesposto ricorso per inosservanza dei termini,

chiedono

ex Art.363 cpc, al Procuratore Generale della Cassazione di avviare nuovamente l'atto al fine di cassare le sentenze sopra indicate nell'interesse generale della legge.

Castano Primo/Roma, li 9/9/2020 In fede NSAB-MLNS, Pierluigi Pagliughi



Istanza

Il ricorrente chiede al Consiglio di Stato, 3° Sezione Elettorale, che tutti gli atti e tutti i documenti relativi all'appello NSAB-MLNS, compresi quelli di controparte, inerente le elezioni comunali del 21/9/2020 nel Comune di Vinzaglio, RG 6873/2020, Sentenza 5364/2020, siano trasmessi d'ufficio, o sia permessa la loro visione/stampa nella modalità prevista dalle procedure, alla Corte di Cassazione in Roma, affinché siano compresi nel fascicolo. Medesima richiesta al TAR Piemonte, 2° Sezione Elettorale, per il ricorso RG 614/2020, Sentenza 527/2020, ed alla 1°STC Novara per Verbali 140/141/154-2020.

Chiede inoltre che venga dovutamente pubblicato nelle modalità previste il presente ricorso per cassazione.

Castano Primo/Roma, li 9/9/2020 In fede NSAB-MLNS, Pierluigi Pagliughi



Corte Suprema di Cassazione - Roma

Materia elettorale: operazioni elettorali preparatorie – Elezioni in Belgirate

Ricorso per cassazione della Sentenza 5365/2020 del Consiglio di Stato

La NSAB - MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, fondata il 5/1/2002 e regolarmente depositata all'Ufficio Riconoscimento Persone Giuridiche della Prefettura di Milano il 17/1/2002, in proprio, domiciliata in via Ferrari 2, 20022 Castano Primo, MI, (cell.3334195885 email: movimentonsab@gmail.com pec ricamificio.rola@pec.it), in persona del legale rappresentante, presentatore della Lista NSAB-MLNS, Pagliughi Pierluigi, nato a Castano Primo il 14/7/1961, PGLPLG61L14C052D [da usarsi come codice fiscale] e dell'assistente Carlo Rola,

contro

IV Sottocommissione Circondariale Elettorale di Verbania, sede di Aarona, Prefettura di Verbania e Ministero dell'Interno - Direzione elettorale centrale [rappresentati dall'Avvocatura dello Stato in Roma/Torino], Comune di Belgirate e altre liste elettorali in Belgirate.

avverso

procedimenti elettorali del Consiglio di Stato e del TAR Piemonte. Ricusazioni alle liste NSAB-MLNS per il comune di Belgirate, in provincia di Verbania/Cusio/Ossola, emanate dalla 4° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Verbania, sede di Arona,

per la cassazione

della Sentenza 5365 del 4/9/2020 del Consiglio di Stato ed il conseguenziale annullamento degli atti precedenti del TAR Piemonte e della 4° STC Elettorale Circondariale di Verbania sede di Arona.

Premessa

Difesa in proprio

Come indicato per la cassazione della sentenza 3232/2018 del Consiglio di Stato, si ripete la premessa già estesa a suo tempo. I ricorsi contro le irregolarità riscontrate nelle operazioni preparatorie elettorali riguardanti le elezioni amministrative comunali, regionali ed europee è stato affidato alla giustizia amministrativa con DLgs 104 dal 2010. Tale incarico, precedentemente svolto solo dalla giustizia civile ordinaria, deve essere recepito dal sistema processuale amministrativo come attività particolare e distinta. Difatti il processo elettorale, pur svolgendosi nei vari Tribunali amministrativi regionali in primo grado ed al Consiglio di Stato in appello, ha mantenuto una ritualità separata, diversa dall'ordinaria procedura, regolata, per quanto concerne le operazioni prodromiche, dall'Art.129 cpa: ciò è dovuto al fatto che gli effetti del processo elettorale sono di interesse generale e coinvolgenti la collettività.

La materia elettorale è così importante che, per incontestabile principio, ogni operazione deve poter essere compiuta in esenzione di spese e di qualunque onere salvo che, si decida volontariamente di sostenerlo, ma senza alcuna imposizione da parte dello Stato.

Questo vale per ogni tipo di atto riguardante le elezioni, esenzione di ogni bollo, contributo, spesa delle autentiche, che deve essere supportata dagli enti coinvolti. Per la stessa ragione anche i ricorsi in materia elettorale debbono essere totalmente gratuiti, senza oneri e spese, poichè si violerebbe il principio di libere elezioni, permettendole di conseguenza esclusivamente ai facoltosi.

Oltretutto, al fine di evitare gli obblighi di spesa indiretti, il ricorso elettorale deve essere considerato valido quand'anche il ricorrente non presenzi alle udienze in virtù del fatto che il trasloco, nel capoluogo regionale o a Roma, è chiaramente un ingente costo di trasferta. Si crede che per lo stesso principio anche la richiesta di cassare una Sentenza del Consiglio di Stato che ha palesemente violato il diritto elettorale del ricorrente a difendersi in proprio possa essere necessariamente effettuata in esenzione di spese ed in proprio, pur se non previsto esplicitamente.

È parere del ricorrente, ma anche logica del diritto, che la partecipazione a libere elezioni e tutto quanto possa sancito dagli artt. 24 e 48 della Costituzione prevalga su ogni altra questione in materia procedurale, compreso l'obbligo del legale. Venendo meno questo principio, emerge in tutta evidenza che l'eletto potrà essere solo il possidente che abbia la capacità di sostenere ingenti spese, relegando per conseguenza l'Italia al ruolo di "*Stato a ridotta democrazia*".

Anche le notifiche alle Controparti vengono effettuate come nel precedente rito elettorale.

Fatto:

- La Lista NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, abbreviata anche con Lista NSAB-MLNS o semplicemente NSAB, si è presentata il giorno 21/8/2020 dal Segretario comunale di Belgirate ed è stata sottoposta all'esame della IV STC elettorale circondariale di Verbania, sede in Arona, la quale l'ha ricusata il giorno 25/8/2020 anticipando la comunicazione sulla pubblicazione dell'albo pretorio il 26/8/2020.
- Si precisa che la Commissione non ha ricusato la Lista NSAB per motivi formali risultando invece regolarmente presentata con tutti i documenti richiesti dalla legge elettorale, come anche è stato accertato nella prima parte del Verbale 80, ma la candidatura è stata invece rigettata per presunta violazione della Legge 645/52 Scelba.
- A tale ricusazione è stato proposto entro le 48 ore immediato reclamo/ricorso interno, integrato da un altro atto, con allegata una documentazione su supporto informatico.
- E' stato chiesto in subordine l'eventuale accettazione del contrassegno modificato depositato in tre copie, come esattamente previsto dalla legge elettorale.
- Il reclamo/ricorso interno non è stato accettato, ma in ogni caso costituisce, nella completezza degli atti e documenti, parte integrante e sostanziale del presente ricorso.
- Si è ricorso al TAR del Piemonte con notifica il 27/8/2020 tramite posta elettronica alle Controparti contemporaneamente al 1° deposito al TAR del Piemonte. Il 28/8/2020 si sono depositati gli atti cartacei/allegati in supporto informatico con RRR urgente 052610830878, e si è effettuato il 2° deposito telematico al TAR allegando oltre al ricorso l'indice aggiornato.
- **Il giorno 29/8/2020 la IV STC di Arona pubblicava sull'albo pretorio del Comune di Arona la notizia della ricusazione della Lista NSAB-MLNS e del ricorso al TAR.**
- Il 29/8/2020, al riscontro della Prefettura di Verbania, del Comune di Belgirate e della IV STC di Arona, si è effettuato il 3° deposito telematico al TAR del ricorso con riscontri della pubblicazione, ricevimento notifiche ed allegati, sia con email su pec e sia da pec su pec.
- Il 31/8/2020, prima che ci venisse comunicata la fissazione dell'udienza, si è trasmessa ulteriore integrazione pec esponente che il termine di deposito al TAR è la data del 1/9/2020.
- Alla comunicazione dell'udienza delle 15.00 del 31/8/2020 [trasmessa per telefono alle 13.10] e prima dell'inizio dell'udienza, sono state trasmesse altre tre integrazioni con pec.
- Nonostante il ricorrente abbia notificato, dato riscontro e depositato nei termini il ricorso, il TAR lo ha dichiarato irricevibile, ed il successivo appello, nonostante sia stata ampiamente contestata l'irricevibilità con documenti che certificavano la regolarità del deposito, il Consiglio di Stato ha emanato una sentenza fotocopia, confermando la precedente posizione.

Osservazioni generali esposte al TAR Piemonte:

Prima di entrare nel caso particolare, occorre fare alcune precisazioni:

- 1) Le istruzioni elettorali diramate dalla Direzione elettorale del Ministero dell'interno, sia quelle comunali, regionali europee e politiche, presentano dal 2014 delle errate e contraddittorie interpretazioni della Legge Scelba, imponendo ai Presentatori, ai Segretari comunali e alle Commissioni elettorali, delle limitazioni e degli obblighi non previsti dalla legge. Tale fatto è stato denunciato nel tempo dalla NSAB direttamente al Ministero - in persona del Ministro, oltre che ai TAR di Lombardia, Piemonte e Lazio, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Giunta delle elezioni di Camera e Senato, Procure della Repubblica di Roma, Pavia e Verbania, al CSM, al Presidente della Corte Costituzionale e al Presidente della Repubblica. Ma soprattutto è stato segnalato ai vari Comitati internazionali di controllo delle violazioni politiche ed elettorali, al Consiglio d'Europa e alla CEDU. Gli organi internazionali più illustri hanno dato riscontro alle nostre lagnanze e sorprendentemente si è recentemente registrato - non certo solo a causa nostra, ma crediamo di aver dato un sensibile contributo alla faccenda - un declassamento del livello di democraticità dell'Italia. Le istruzioni elettorali presentano totali difformità dalle pagine 51/73/74 alle pagine 159/160/161 dei riferimenti normativi, pure con l'aggiunta di note inesistenti sulla legge: il Ministero è stato avvisato in luglio 2020 con lettera raccomandata di quelle incongruità, con

esatti riferimenti normativi, ma non è stato modificato nulla: quindi non sono imputabili all'errore. Difatti la legge scaricata dalla Gazzetta ufficiale nell'articolo che tratta le rikusazioni sui simboli recita: *Testo in vigore dal: 26-12-2012 (Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 30) Art. 30. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17) La Commissione elettorale mandamentale [modificata in seguito con circondariale], entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; ...* mostrando in tutta evidenza che non esiste alcun accenno alla verifica del simbolo in violazione alla Legge Scelba o all'appartenenza dello stesso a governi autoritari del passato, ma, a parte la simbologia religiosa identificabile anche da un bambino, non si autorizza minimamente la Commissione ad effettuare verifiche di tipo ideologico. Mentre le istruzioni ministeriali nei riferimenti normativi a pag.159/160/161 aggiungono una nota 10 - inesistente nel testo di legge – riportante una sequenza di sentenze di giudici amministrativi – neppure uno penale – riferite a precedenti casi in cui veniva da loro rigettata la simbologia fascista, ma non nazista, nazionalsocialista e simili, emesse in riferimento alla loro verifica sulla Legge Scelba, ossia dopo aver effettuato una cognizione per la quale non sono assolutamente competenti. In pratica tutta aria fritta! Addirittura nei passaggi pubblicati alle pagine 51/73/74, riferendosi al deposito elettorale, viene evidenziato il fatto che sono *"tassativamente vietati"* i simboli richiamanti le ideologie fascista e nazista, quando nessuna legge prevede questo passaggio e diverse sentenze di giudici penali hanno addirittura indicato che, pur essendo esplicita la simbologia fascista in un partito, non è assolutamente detto che esso sia necessariamente la *"riorganizzazione del disciolto partito fascista"* [vedi 40 anni di Parlamento del MSI, Movimento sociale italiano, richiamante esattamente la denominazione della Repubblica sociale italiana, Fascismo e libertà e Fasci Italiani del lavoro, nessuno dei quali chiuso coattivamente per apologia di fascismo].

- 2) Nell'atto allegato sono elencati tutti gli articoli, dei patti internazionali, costituzionali e di legge, che sono a tutela del diritto di voto, che nel caso di specie non è stato invece rispettato. A tal fine si indica come è stato stabilito a livello internazionale nel patto dei diritti politici del 1966 all'Art.25, ratificato dall'Italia con la Legge 881/77, il diritto di voto: ... a) *di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;* b) *di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;* c) *di accedere in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.*

Riassumendo, 3 cose: poter votare, poter candidarsi in una lista e poter presentare una lista che deve essere accettata senza pregiudizio. Questo è il motivo per cui, per votare, per candidarsi e per poter presentare una lista, occorre essere iscritto nelle liste elettorali del proprio comune di residenza.

L'articolo 48 della Costituzione precisa: *Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale*

irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Anche l'Articolo 51 c1 della Costituzione è chiaro: Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

In quanto precisa che solo la legge stabilisce i requisiti per l'eleggibilità, non delle istruzioni modificate o sentenze di giudici incompetenti per materia che non hanno effetto di legge.

La legge ordinaria è altrettanto precisa, difatti l'Art.28, comma 1 del Codice penale recita: Interdizione dai pubblici uffici. L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

Quindi, serve una sentenza penale irrevocabile per limitare il diritto di voto, che comprende anche il diritto di presentazione delle liste, e la sentenza penale la può comminare solo il Tribunale penale. Allora gli organi di controllo elettorale per poter escludere la presentazione di una lista – che fa parte del diritto di voto del cittadino/elettore – debbono possedere una condanna penale in cui sia indicata l'esclusione dal diritto di voto. Ma sempre, la sentenza viene trasmessa al Comune di residenza che esclude dalle liste elettorali il condannato: pertanto la presenza del certificato fa supporre che non vi sia esclusione.

- 3) La Costituzione è chiara riguardo ai partiti: *Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.*

Esiste una deroga, più specificatamente indicata per l'Art.48 che per l'Art.49, la XII Disposizione transitoria della Costituzione che lascia aperti molti dubbi: E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

Quindi solo chi riorganizza il disciolto partito fascista può essere escluso dal voto e sembrerebbe che la XII abbia validità sull'Art.48 per soli cinque anni. Dubbio amletico se invece tutto il resto debba durare in eterno, ma il fatto stesso che sia stata inserita nelle disposizioni transitorie – dopo essere stata annullata dall'Assemblea Costituente la precedente votazione che doveva farla comprendere nell'Art.49 - fa propendere che tale norma sia oramai arrivata alla fine, svuotata dopo 75 anni da ogni significato emergenziale per la quale era stata creata. In ogni caso, l'esclusione dal voto è solo per i partiti dichiarati fascisti, escludendo i partiti di altre ideologie per non violare l'Art.49. La XII Disposizione transitoria è stata normata dalla Legge 645/52 Scelba, impropriamente ed illegalmente utilizzata dal 2014 per modificare abusivamente le istruzioni elettorali.

- 4) La Legge 645/52 Scelba, successivamente modificata dalla legge 152/75, dalla Legge 654/75, e dalla Legge 205/93 Mancino, precisa: Art. 1. (Riorganizzazione del disciolto partito fascista) ((Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista)).

Art. 3. (Scioglimento e confisca dei beni) Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o

movimento. Nei casi straordinari di necessita' e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione. Ciò vuol dire che, per non interferire sul diritto di presentazione alle elezioni per un partito sancita dall'Art.49 [il voto è la massima espressione di democrazia] occorre la presenza di una sentenza di condanna e di scioglimento dello stesso partito.

Art. 4. (Apologia del fascismo) Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguitante le finalità indicate nell'articolo 1 e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. ((Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni)). La pena e' della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti e' commesso con il mezzo della stampa. La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni.

Quindi si cita unicamente il disciolto partito fascista, non altri, anche perchè non si può farlo, essendo il limite delle Legge Scelba ristretto tra la XII Disposizione e l'Art.49.

Art. 5. (Manifestazioni fasciste) ((Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste e' punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, puo' disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni)).

Questo è l'unico articolo in cui è citato il nazismo per un fatto estremamente logico. Dal 1952 al 1975, quando un attivista veniva denunciato per aver compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista in pubbliche riunioni, si difendeva sempre asserendo che non si trattava di mimica fascista, riferendosi al saluto romano simile a quello tedesco o alla marcia con il passo romano simile al passo dell'oca delle truppe della Wehrmacht e delle SS, bensì gesti nazisti. Ecco che la legge, per evitare che l'imputato potesse dissimulare, ha fatto questa specifica riserva per tale situazione di "manifestazioni usuali durante una riunione pubblica", senza però estendere il concetto all'ideologia, alla simbologia o all'apologia.

Art. 7. (Competenza e procedimenti) La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 502 del Codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo e' elevato a quindici giorni.

L'esclusione dai pubblici uffici, dal voto e dai diritti politici non è automatica, ma deve essere indicata dal Giudice nell'eventuale sentenza penale. Quindi indicare che la Legge Scelba vieta tassativamente ai presunti fascisti di partecipare alle elezioni è una falsità ideologica gigantesca! L'unico competente alla cognizione dei delitti previsti dalla Legge Scelba è il Tribunale penale. Tutte le sentenze emanate da altro Giudice fatte in relazione alla Legge Scelba sono nulle, interferenti con l'attività penale, attuate nella sfera del legislatore in violazione della legge elettorale e in lesione dei principali diritti politici. A parere del ricorrente, l'istituzione che procede in tal senso rischia, oltre che a un provvedimento disciplinare, anche una condanna per abuso d'ufficio e danneggiamento per lesione del diritto costituzionale del candidato e oltre che per ostacolo alle libere elezioni.

Il fatto che il nazismo sia citato ben distintamente dal fascismo, solo in occasione della gestualità nelle pubbliche riunioni poichè vi è promiscuità di atteggiamenti, ma non per altri frangenti, dimostra la netta suddivisione ideologica dei due movimenti chiaramente manifestata anche dal legislatore, oltre al fatto di non volerne la persecuzione. Il trattato

internazionale tra Italia e Germania del 22/5/39 denominato *"Patto d'acciaio"*, ove le due ideologie sono rappresentate perfettamente distinte, dimostra l'esattezza delle affermazioni.

Il Nazionalsocialismo tedesco non è stato mai compreso ideologicamente nella Legge Scelba poichè la XII Disposizione transitoria della Costituzione è stata emanata per sottostare all'Art.17 del Trattato di pace di Parigi del 10/2/47, che impedisce all'Italia di far proliferare solo delle organizzazioni fasciste. La Germania, non avendo a tutt'oggi un Trattato di pace non ha ratificato nulla e il nazionalsocialismo tedesco non è mai stato vietato in un patto internazionale, ma lo è solo per legge interna tedesca. Neppure la sentenza del Tribunale di Norimberga, pur trattandosi di un *"processo ai vinti"* che ha violato le principali regole del diritto naturale e internazionale, non ha condannato in blocco il nazionalsocialismo, ma solo alcuni suoi comparti polizieschi, tra i quali le SS-Staffette di difesa, la SD-Servizi segreti e le violazioni personali degli imputati. Mentre l'OP, Organizzazione politica della NSDAP è stata assolta, come sono state assolte le SA-Truppe d'assalto, e l'OKW-Alto comando Wehrmacht. Quindi è difficile che si possa dar contro ad un'organizzazione politica che di fatto è stata prosciolta a livello internazionale tramite una legge interna di un altro Stato. In poche parole se non ci si traveste da SS, non si marcia con il passo dell'oca e non si saluta cameratescamente nelle riunioni di piazza, non si commettono reati: questo è il limite posto alla Legge Scelba per non essere dichiarata incostituzionale! Assolutamente non può essere neppure vietata la partecipazione elettorale del partito Nazionalsocialista tedesco, qualora elimini dagli statuti i contrasti all'Art.49 della Costituzione; ancora peggio se si ricusi, come accade oggi alla NSAB, un movimento nazionalista e socialista abbracciante le tesi generali dei movimenti di area sin dal 1800.

Come si nota dalla tempistica, la Legge Scelba è stata studiata anche per insinuarsi con un procedimento sommario in previsione della partecipazione elettorale, anche se, agganciandosi alla sentenza storica di Fascismo e libertà: *"L'Art. 1 della citata legge Scelba stabilisce che si ha ricostituzione del Partito nazionale Fascista nel caso un partito abbia un programma politico atto a togliere la libertà. Nel programma del Movimento Fascismo e Libertà - Partito Socialista Nazionale non si vede nessuna intenzione di togliere la libertà, anzi esso prevede una Repubblica presidenziale bicamerale con Presidente della Repubblica con pieni poteri ed eletto dal popolo"*, è stata proprio la partecipazione elettorale indicata sul programma ed attuata da questo partito a stabilire, nonostante che il suo nome fosse chiaramente evocante il fascismo, la non violazione della Legge Scelba, con conclusioni esattamente opposte a quelle dei Tribunali amministrativi, che sono arrivati ad affermare, con un vero processo alle intenzioni, il tentativo di sovvertire l'ordine democratico attraverso il consenso preso col voto! Ecco esposto uno dei motivi per cui il legislatore non ha permesso che altro organo se non il Giudice penale, supportato dalla Polizia, dalla Procura e di ogni mezzo d'indagine, potesse entrare nel merito della legge.

- 5) La legge elettorale per le comunali, TU 203/51 8, e Legge 136/56 non prevede per la Commissione Elettorale cincondariale l'analisi dei simboli in riferimento alla Legge Scelba perchè è evidentemente una cognizione. Ed è logico che la legge elettorale non lo preveda, dato che tale lavoro appartiene unicamente al Tribunale penale [attenzione: il legislatore ha indicato *"appartiene"* e non semplicemente *"compete"* per rimarcare l'assoluta impossibilità di interferenza di altri organi giudicanti]. La Commissione dovrà valutare solo l'esistenza dei certificati di iscrizione alle liste elettorali e la sottoscrizione del candidato alle condizioni di candidabilità: solo in caso di sospetto che si voglia riorganizzare il disciolto partito fascista e non si sia già passati da un procedimento penale che lo escluda, la Commissione potrà avvisare la Procura competente, ma, a parere del ricorrente, dovrà limitarsi a questo, magari sospendendo anche la procedura alle altre liste in attesa della risposta. Analogamente dovrà farlo anche il Giudice amministrativo, come dovrebbe farlo per ogni tipo di reato, compresi quelli commessi dalle Commissioni di interferenza nel campo penale.

Osservazioni sul caso specifico esposte al TAR Piemonte:

Si controbattono inoltre, come già nel ricorso interno, tutte le questioni specifiche precisando:

1) I Militanti dell'associazione politica NSAB sono già stati sottoposti a procedimenti giudiziari penali riguardanti la violazione della Legge 645/52 Scelba, 654/75 e 205/93 Mancino, risultando sempre con procedimenti archiviati, prosciolti o assolti, si elencano nuovamente:

- Procedimento penale della Procura della Repubblica di Milano RGNR 16689/2003 del 21 ottobre 2003, per Magnago 2002, per violazione Legge Scelba, proscioglimento del GUP su richiesta del PM.

- Procedimento penale susseguente della Procura della Repubblica di Milano, sempre per Magnago 2002 per violazione Legge Scelba, Prot. 32615-05, risultante da atti DIGOS ma mai notificato, archiviato.

- Procedimento penale della Procura della Repubblica di Varese RGNR 983/2007 del 30 marzo 2007 per elezioni Inarzo violazione Legge 654/75, richiesta archiviazione del PM, archiviato dal Tribunale di Varese nel 2014, materiale reso nel 2015.

- Procedimento penale della Procura di Biella su denuncia ANPI per violazione Legge Mancino nelle elezioni Tavigliano 2012, mai notificato e archiviato.

- Procedimento penale della Procura della Repubblica di Milano per violazione Legge Mancino per volantini nei Gazebo di Corbetta e Magenta 2013, condannati 4 attivisti in primo grado a 3 mesi [da 20 tipi di volantini iniziali a 2, poi a 1], assolti in appello su richiesta del Procuratore Generale il 13/2/2020, perchè il fatto non sussiste.

- Procedimento penale della Procura di Milano per violazione della Legge Mancino nella distribuzione di alcuni stampati non elettorali nel 2017: prosciolti due attivisti in istruttoria, condannato in primo grado un simpatizzante a 4 mesi, appello ancora in corso.

Tutti questi processi non hanno portato a condanne penali irrevocabili, ma ad assoluzioni.

Quindi, dove si potrebbe appigliare la Commissione per giudicare la violazione della legge sul fascismo della lista NSAB se non per puro pregiudizio. Facciamo fare le condanne ai documentaristi di Focus, all'Osservatorio ebraico, a tutti i giornalisti di quelle decine di testate che fanno capo solo a due o tre gruppi editoriali, oppure al Tribunale? Dove sta scritto che implicitamente se si condanna la ricostruzione del disciolto partito fascista, si deve applicare per forza questo criterio a tutte le ideologie di governi autoritari, come per esempio nazismo, nazionalsocialismo e simili. Si precisa che l'Assemblea Costituente ha appositamente indicato come divieto "*la riorganizzazione del disciolto partito fascista*" e non "*... di un partito fascista*", come era stato precedentemente abbozzato, proprio per evitare una simile escalation giudiziaria. Chi può stabilire inoltre qual'è stato il governo autoritario nel passato e chi no, quando non c'è stata una ideologia politica o religiosa che non abbia avuto pesanti derive autoritarie. Ad esempio: i Democratici di Sinistra hanno cambiato nome del partito in PD, scimmiettando quello del Partito Democratico americano: bene, quello è il partito che negli ultimi 120 anni, assieme ai comunisti sovietico e cinese, ha governato il mondo autoritariamente e con una politica imperialista: abbiamo visto per centinaia di volte la povera gente bombardata bruciare la bandiera americana non quella tedesca! Il Partito Democratico americano, con i suoi governi, ha fatto sterminare intere tribù di nativi americani, tra i quali i Sioux di Toro Seduto e di Cavallo Pazzo e gli Apache di Geronimo, finito in concentramento per 23 anni; ha sottomesso le Hawaii, le Filippine e occupato la Groenlandia. Ha tolto le risorse energetiche al Giappone costringendo gli altri partecipanti della Conferenza di Singapore a fare altrettanto per far iniziare la guerra nel Pacifico; ha camuffato le prove dell'attacco di Pearl Harbor; ha deportato centinaia di migliaia di civili giapponesi, italiani e tedeschi viventi negli Stati Uniti; ha usato armi vietate come i gas [Bari, Brindisi] e le bombe incendiarie [Dresda], unica in Europa a farlo; ha lanciato bombe atomiche su due città inermi [Hiroshima e Nagasaki]; ha scatenato le guerre di Corea [1,5 milioni di civili coreani morti], del Vietnam [4,2 milioni di civili vietnamiti morti], della Cambogia [le vendette dei Khmer sono state causate dai loro bombardamenti indiscriminati], della Jugoslavia, finita con un bombardamento aereo di 77 giorni continuati sulla Serbia [unica guerra totale in Europa dal 1945]: Ma i documentari di

Focus non parlano mai delle loro stragi e solo qualche volta, alle tre di notte, riportano quelle dei comunisti russi e cinesi, come minimo 20 volte superiori a quelle tedesche!

Quindi i governi autoritari si possono catalogare in vario modo e da diverse prospettive, però sembrerebbe che chi ha impostato le istruzioni elettorali abbia studiato storia sull'Unità! L'ironia di questo punto serve a dimostrare che chi giudica un'idea politica, non sta facendo un giudizio, ma un pregiudizio ed evidenzia il motivo per il quale il legislatore ha impedito ad altri, che non siano i Giudici penali, di fare cognizioni sulla Legge Scelba!!

- 2) Il citato Art.51 della Costituzione promuove la parità elettorale tra uomini e donne. Non ha alcun riferimento di collegamento con le esclusioni operate dalla Legge Scelba se non a favore della NSAB, che nel suo programma prevedeva la sostanziale parità tra i sessi due anni prima dell'aggiornamento costituzionale. Anche la teoria esposta nelle stesse sentenze citanti che la giurisprudenza può modificare l'ordinamento giuridico, cozza con i principi generali del diritto, ove i giudici non sono la legge, ma sono invece soggetti alla stessa! Possono solo riempire i vuoti legislativi riscontrati, ma nella Legge Scelba sono inesistenti!
- 3) La NSAB, e i suo attivisti, è stata prosciolta e assolta dalle Leggi Scelba, 654/75 e Mancino, ma poi si applicano a suo carico tutte le limitazioni come se fosse stata condannata: a Varese, Novara, Magenta e Corbetta gli è stato vietato un gazebo di volantini poi risultati regolari, a Milano, Oleggio, Brugherio, la distribuzione privata nelle buche delle lettere dei medesimi stampati è stata oggetto di interventi della Digos, sempre su denuncia degli stessi delatori, a Miasino, Ameno, alle politiche 2018 e ora Belgirate e Vinzaglio, si ricusano imputandole a leggi penali per le quali si era stati assolti, raccontando che si può intervenire ugualmente. Si ricorda l'Art.4 del Protocollo CEDU n° 7 che recita: Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. ... Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione. E tale criterio deve essere esteso anche ai Giudizi civili e amministrativi, qualora si appoggino sulle leggi penali!
- 4) Si contrastano anche tutti i riferimenti delle sentenze riportate sui verbali, che non si ripetono poichè già esposte nel ricorso interno da interdarsi integrante. Si nota invece che, raffrontandole assieme, appare evidente l'unica regia molto somigliante a quella di Miasino e Ameno, ove la Direzione elettorale del Ministero – e ne abbiamo le prove perchè qualcuno all'interno della Commissione di Omegna ha esattamente riferito il fatto, dopo che si è notato che non era possibile conoscere il testo di una sentenza penale non ancora notificata e non ancora depositata alla Cancelleria del Tribunale penale di Milano - ha dettato le ricusazioni, andando a pescare nella montagna di falsità che si trovano su internet: sono sempre riportati i rinvii a giudizio e le condanne in primo grado, ma mai si pubblicano le sentenze di assoluzione. Siamo stati coinvolti giornalmisticamente in casi di una festa al compleanno di Hitler, di Stormfront, di Militia e di un gruppo indagato dalla Procura di Enna, quando come NSAB ne eravamo estranei. Abbiamo fatto da 20 anni una politica regolare, di partecipazioni elettorali, di stampa autorizzata, di partecipazione consiliare, di attività politica ideologica, senza mai esser condannati, ma chi volesse verificare in Internet, ha l'impressione che stessimo recintando col filo spinato i paesi ove ci presentiamo! Sempre, quando pubblichiamo le smentite alle notizie false del web, ci chiudono le pagine social!
- 5) Le ricusazioni sono applicate pure con effetto retroattivo, dato che noi esistevamo già oltre un decennio prima del 2014, oltretutto ostacolando e impedendo la presentazione in luoghi ove le avevamo sempre fatte e dove avevamo svolto l'attività consiliare senza enfasi?
Carlo Rola era già stato Consigliere in Belgirate con la medesima lista dal 2006 al 2011.

Conclusioni esposte sul ricorso al TAR Piemonte:

Pertanto, istanti come in atti, in riferimento a quanto esposto in narrativa, in atti separati e in documenti allegati, con riserva di integrazione delle eccezioni e dei documenti, avendo contrastato nel diritto e nei fatti la decisione della Commissione elettorale circondariale che ha portato alla ricusazione della Lista NSAB-MLNS, in riferimento all'Art.113 della Costituzione e al rito

elettorale, contrariis rejectis, con trattazione in Camera di consiglio,

si chiede

all'Illustrissimo Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Torino,

in via preliminare:

- La riunione con il ricorso di Vinzaglio [medesima busta e medesimo supporto informatico].
- Di sospendere gli effetti della ricusazione e delle operazioni pre-elettorali della IV Sottocommissione elettorale circondariale di Verbania, sede in Arona, in attesa del giudizio.
- Nel caso si decida di avviare la questione alla Corte costituzionale, il ricorso è già istanza.

Nel merito in generale, erga omnes:

- Stabilire l'incompetenza delle Commissioni elettorali circondariali sulla cognizione della Legge 645/52 Scelba, neppure stabilita dalla Legge elettorale per le elezioni comunali.
- Stabilire che la giustizia amministrativa non è competente riguardo all'Art.7 della Legge 645/52 Scelba, la cui cognizione appartiene al Tribunale.
- Stabilire che le Istruzioni del Ministero dell'Interno per le elezioni amministrative 2020, che di fatto obbligano i Presentatori, i Segretari comunali e le Commissioni elettorali circondariali ad attenersi, non debbono essere prese in considerazione in riferimento alla violazione della Legge Scelba, in quanto presentano delle difformità da quanto riportato a pag.51/73/74 a pag 159/160/161 nei riferimenti normativi dei medesimi argomenti. Stabilire che neppure i riferimenti normativi sono regolari in quanto espongono all'Art.30 della Legge Elettorale sulla ricusazione dei simboli religiosi, l'aggiunta della nota 10, che riporta in seguito precedenti sentenze riferite alla Legge Scelba di giudici amministrativi incompetenti per la cognizione della materia – riguardante il solo partito fascista e non altri movimenti ideologici – la quale appartiene tassativamente per legge al giudice penale.

E quindi, nel merito per il caso specifico:

- Stabilire che la presentazione della Lista NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei lavoratori in Belgirate con candidato sindaco Carlo Rola è stata effettuata nella perfetta regolarità formale.
- Stabilire che non è stato prodotto dalla IV STC elettorale di Verbania sede in Arona alcuna sentenza che potrebbe impedire la presentazione elettorale della medesima lista NSAB in Belgirate per motivi ideologici in violazione alla Legge 645/52 Scelba, e che quindi la presentazione non può essere vietata ai sensi dell'Art.48 della Costituzione.

Conseguentemente:

- Annullare la ricusazione della lista NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori effettuata dalla IV STC Elettorale di Verbania, sede in Arona, esposta sui Verbali 80/87 del 22-25/8/2020 e riammettere la Lista alle elezioni in Belgirate.
- In subordine, ammettere la Lista con contrassegno modificato NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista dei Lavoratori e con pari denominazione.

Spese di giudizio compensate.

Giudizio elettorale, escluso per legge dal contributo, dall'obbligo della presentazione telematica, dall'obbligo della difesa tecnica e dell'obbligo della casella pec di posta certificata.

Si produce: presentazione, simbolo, atti NSAB integrativi, Verbali IV STC e notifica, notifiche Controparti Comune, Prefettura, Avvocatura dello Stato regionale/centrale, nota iscrizione ruolo.

Osservazioni in appello al Consiglio di Stato

A) Il rigetto del ricorso da parte del TAR non avviene per valutazione delle motivazioni esposte in atti, ma per essere stato giudicato irricevibile in quanto irritualmente notificato, per essere depositato al TAR fuori dai termini al TAR e per non aver fornito riscontro sulle notificazioni alle Controparti. Tutte queste affermazioni non sono vere, in quanto è possibile documentare che tutto è avvenuto nella regola.

B) Innanzitutto occorre riportare interamente l'Art.129 cpa:

Art. 129 - Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti [ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi] indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

Quindi, è la data della pubblicazione dell'atto impugnato che fissa il termine per la decadenza, oppure quello della notifica alla lista, se questa avviene dopo la pubblicazione. Essendo state comunicate alla lista NSAB prima della pubblicazione, tali notifiche hanno solo valore di anticipo, poichè il termine è sempre l'ultimo cronologicamente a favore del ricorrente. Questo per permettere a tutte le parti interessate, candidati compresi, anche disgiuntamente, di poter esperire un ricorso o una comparsa di risposta: nel rito elettorale prevale sempre la data della pubblicazione sugli albi pretori. Nel caso specifico la IV STC di Arona per Belgirate, che ha problemi di comunicazioni email, ha fatto eseguire le pubblicazioni della notizie della ricusazione e del ricorso direttamente sull'albo pretorio del Comune di Arona il 29/8/2020, mentre la I STC di Novara ha rinotificato gli atti al Comune di Vinzaglio che ha provveduto a protocollarli per la pubblicazione il 31/8/2020. Le date che stabiliscono i termini per la decadenza, anche nel rispetto dell'uguaglianza della legge, della rimozione degli ostacoli e del giusto processo sancito dagli Artt.3 e 111 della Costituzione, sono il 1°/9/2020 per Belgirate e il 3/9/2020 per Vinzaglio.

Mentre per ricorso elettorale deve essere notificato/depositato alle controparti e al TAR con consegna diretta, posta certificata o telefax. Quindi il fatto stesso che l'atto possa essere notificato/depositato con il fax si esclude che debba avere obbligatoriamente la firma autografa originale oppure digitale, essendo lo strumento di invio una tele-fotocopiatrice [telecopieur in francese]. Pertanto spedendolo con la posta elettronica e con la firma impressa su un documento, oltre che essere del tutto identica alla procedura del fax, andato oramai in disuso, ne risulta più certificata, in quanto è possibile verificare persino l'origine dello stesso file, di solito un PDF. Per quanto riguarda la spedizione con posta elettronica certificata, non è specificato nell'Articolo 129 se questa debba trattarsi dell'invio, della ricezione o di entrambe. In ogni caso se solo l'invio o solo la ricezione avviene con pec, non c'è dubbio che la trasmissione risulta certificata: il riscontro alla stessa spedizione ne certifica ancora maggiormente l'avvenuta comunicazione. Per consegna diretta non è specificato nell'articolo che il ricorrente/presentatore debba recarsi necessariamente nel luogo e consegnarlo con le sue mani, ma significa semplicemente che deve essere consegnato, notificato, depositato in un modo o nell'altro: la posta raccomandata urgente, con busta descritta o piego senza busta, che effettua le consegne in tutta Italia il giorno successivo alla data di spedizione, è un mezzo certificato, veloce, affidabile, economico e previsto per ogni tipo di ricorso. **Per quanto riguarda il deposito del ricorso al TAR non è neppure previsto che debba essere effettuato necessariamente dal ricorrente e quindi può essere eseguito da un delegato qualsiasi.**

E' evidente che l'Autorità giudicante potrà chiedere al ricorrente una copia di cortesia autografa dell'atto, ma questa può essere prodotta anche prima dell'udienza con un'integrazione neppure prevista dalla legge, che non può certo inficiare la validità del deposito del procedimento. **Pertanto tutti i richiami parziali esposti dal TAR nel rigetto**, indipendentemente dall'analisi del caso specifico, **esprimono concetti contrari a ciò che è riportato sul testo complessivo dell'Articolo 129 cpa**. La NSAB aveva già esperito in precedenza una decina di ricorsi ai vari TAR e al CdS con queste modalità, gli ultimi nel 2018, risultando sempre regolare nella formalità di deposito.

C) Nello specifico il TAR del Piemonte:

- Ha fissato l'udienza il 31/8/2020, senza neppure verificare gli atti trasmessi che evidenziavano tali date e che sicuramente spostavano i termini dopo il 31/8/2020, trattando un ricorso che doveva tutelare i diritti dei candidati senza neppure concedere il tempo materiale per recarsi all'udienza!
- Ha indicato che non esistevano i riscontri di notifica delle controparti, mentre questi sono stati prodotti per entrambi i ricorsi rispettivamente per la I STC, la Prefettura di Novara, il Comune di Belgirate e la Prefettura di Verbania il 28/8/2020, per la IV STC di Arona il 29/8/2020 e il Comune di Vinzaglio il 31/8/2020.
- Ha indicato che non sono stati trasmessi alle caselle postali esatte, mentre i depositi sono stati inviati telematicamente sia dalla casella movimentonsab@gmail.com indicata nelle presentazioni e dalla casella pec ricamificio.rola@pec.it di proprietà del candidato Sindaco di Belgirate e del

candidato Consigliere di Vinzaglio Carlo Rola [prestata per l'uso in quanto la NSAB non dispone di pec] dal 27/8/2020 al 29/8/2020, quindi perfettamente nei termini anche solo calcolando gli anticipi di notifica del 26/8/2020, alle tre caselle to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it urp.to@giustizia-amministrativa.it to_pat_deposito@pec.ga-cert.it delle quali, la prima comunicataci direttamente dalla Segreteria del TAR Piemonte per il ricorso di Miasino e Ameno del 2018, la seconda risultante dal sito del TAR e la terza risultante dalla tabella generale nazionale della giustizia amministrativa sotto la voce TAR Regione Piemonte e Val d'Aosta. Le 4 comunicazioni integrative dei ricorsi sono state inviate prima dell'udienza dalle medesime caselle email e pec il 31/8/2020.

Si è asserito che non sono stati depositati gli atti, mentre invece si è ingolfato il computer del TAR!

- Ha omesso di indicare le date di alcuni depositi e l'indicazione della pec più importante di ricevimento dichiarando che i ricorsi non erano stati depositati per tempo, mentre invece l'addetta alla ricezione ricorsi ha precisato, nella sua dichiarazione del 31/8/2020 di prima mattina, che gli atti NSAB cartacei, che nel frattempo erano giunti a destinazione, erano identici a quelli telematici precedentemente trasmessi. Ma, dato che le precedenti comunicazioni telematiche del ricorrente erano avvenute il 29/8/2020, in quanto nella domenica 30/8/2020 non ne erano state fatte e quelle del 31/8/2020 erano postume alla dichiarazione dell'Ufficio accettazione, risulta ineccepibilmente per stessa ammissione della Segreteria del TAR che gli atti erano stati depositati telematicamente entro il 29/8/2020, in contraddizione a quanto affermato nelle Sentenze dello stesso TAR!

- Ha indicato falsamente che gli atti erano stati trasmessi in confusione, invece ogni invio email/pec disponeva di lettera dettagliata che precisava con esattezza il contenuto, specificato pure sull'indice.

- Ha indicato falsamente che erano stati inviati i depositi su 2 caselle email/pec del TAR, mentre, il 29/8/2020 erano fatti due invii per ogni ricorso a 3 caselle TAR contemporaneamente. Il 31/8/2020, dalla tarda mattinata alle 15.00 sono stati fatti 4 invii, riferibili ad ogni ricorso, a 3 caselle TAR contemporaneamente: la pec del TAR non indicata nelle Sentenze era to_pat_deposito@pec.ga-cert.it rilevata dalla tabella nazionale caselle pec per i depositi ricorsi alla giustizia amministrativa al link https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/46830/nsiga_4189809.pdf/

* * *

A parere del ricorrente il TAR del Piemonte si è accorto benissimo che i documenti erano in ordine e che il ricorso doveva essere trattato, ma non è entrato nel merito dell'affare per evitare di riconoscere l'incompetenza per materia dei Giudici amministrativi sulla XII e sulla Legge Scelba!

Conclusioni dell'appello contro la Sentenza del Tar del Piemonte

Pertanto, istanti come in atti, in riferimento a quanto indicato in epigrafe ed esposto in narrativa, in atti separati e in documenti allegati, con riserva di integrazione delle eccezioni e dei documenti, avendo contrastato nel diritto e nei fatti la Sentenza del TAR del Piemonte e la decisione della Sottocommissione elettorale circondariale che ha portato alla ricusazione della Lista NSAB-MLNS, in riferimento all'Art.113 della Costituzione e al rito elettorale, contrariis rejectis,

si chiede

all'Eccellentissimo Consiglio di Stato in Roma,

In via cautelare/preliminare:

- La riunione con l'appello di Vinzaglio [medesima busta e medesimo supporto informatico].
- Di sospendere gli effetti della ricusazione e delle operazioni pre-elettorali della IV Sottocommissione circondariale di Verbania, sede di Arona, in attesa del giudizio.
- Nel caso si decida di avviare la questione alla Corte costituzionale, il ricorso è già istanza.

Nel merito in generale, erga omnes:

- Stabilire l'incompetenza della giustizia amministrativa e delle Commissioni elettorali circondariali sulla cognizione della Legge 645/52 Scelba non stabilita dalla Legge elettorale.

- Stabilire che la giustizia amministrativa non è competente riguardo all'Art.7 della Legge 645/52 Scelba, la cui cognizione appartiene solo al Tribunale penale.
- Stabilire che le Istruzioni del Ministero dell'Interno per le elezioni amministrative 2020, che di fatto obbligano i Presentatori, i Segretari comunali e le Commissioni elettorali circondariali ad attenersi, non debbono essere prese in considerazione in riferimento alla violazione della Legge Scelba, in quanto presentano delle difformità da quanto riportato a pag.51/73/74 a pag 159/160/161 nei riferimenti normativi dei medesimi argomenti. Stabilire che neppure i riferimenti normativi sono regolari in quanto espongono all'Art.30 della Legge Elettorale sulla ricusazione dei simboli religiosi, l'aggiunta della nota 10, che riporta in seguito precedenti sentenze riferite alla Legge Scelba di Giudici amministrativi incompetenti per la cognizione della materia – riguardante il solo partito fascista e non altri movimenti ideologici – la quale appartiene tassativamente per legge al giudice penale.

E quindi, nel merito per il caso specifico:

- Stabilire che la presentazione della Lista NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei lavoratori in Belgirate con candidato sindaco Carlo Rola ed il ricorso al TAR del Piemonte sono stati effettuati nella perfetta regolarità formale.
- Stabilire che non è stato prodotto dalla IV STC elettorale circondariale di Verbania, sede di Arona, alcuna sentenza che potrebbe impedire la presentazione elettorale della medesima lista NSAB in Belgirate per motivi ideologici in violazione alla Legge 645/52 Scelba, e che quindi la presentazione non può essere vietata ai sensi dell'Art.48 della Costituzione.

Conseguentemente:

- Riformare la Sentenza del TAR Piemonte 528/2020 e la ricusazione della lista NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori effettuata dalla IV STC Elettorale Circondariale di Verbania, sede di Arona, esposta sui Verbali 80/87 del 22-25/8/2020 e riammettere la Lista alle elezioni in Belgirate.
- In subordine, ammettere la Lista con contrassegno modificato NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista dei Lavoratori e con pari denominazione.

Spese di giudizio compensate. *Salvis juribus*.

Giudizio elettorale, escluso per legge dal contributo, dall'obbligo della presentazione telematica, dall'obbligo della difesa tecnica e dell'obbligo della casella pec di posta certificata.

Si produce: Sentenza TAR, presentazione, simbolo, atti NSAB integrativi, Verbali STC, notifiche alle Controparti come indicate, nota iscrizione ruolo, allegati in supporto informatico, indice.

Analisi per la Corte di Cassazione sul deposito del ricorso al TAR di Torino

La NSAB-MLNS può stabilire con esattezza che il deposito del ricorso è avvenuto rispettando regole e termini, anche quelli di tre giorni dalla notifica, ossia entro il 29/8/2020:

I) Sulla sottoscrizione degli atti: Si elencano i vari tipi di sottoscrizione di un documento:

- Sul supporto cartaceo si individuano almeno 3 categorie di sottoscrizioni: firma autografa semplice su atto privato, firma autenticata da pubblico ufficiale su scrittura privata e firma su atto pubblico.
- Sul supporto informatico si individuano 4 categorie di sottoscrizioni: firma elettronica semplice o debole, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale.

Si riportano i vari tipi di firma elettronica già individuati dalla Direttiva Europea ETSI 1999/93/CE, poi integrata dal Regolamento Europeo EIDAS 910/2014 sulla firma qualificata e digitale che non ha negato il principio della firma elettronica semplice e avanzata:

La firma elettronica semplice è la sottoscrizione, visualizzabile per esteso o rappresentata da un codice, apposta su un documento informatico, detto anche file, modificabile da terzi dopo l'origine e quindi una forma debole e con scarse garanzie di autenticità, come ad esempio la sottoscrizione

apposta su un file in formato Word. E' parificabile alla firma autografa apposta su un generico documento cartaceo.

La firma elettronica avanzata è la sottoscrizione, visualizzabile per esteso o rappresentata da un codice, apposta su un documento informatico, detto anche file, non modificabile da terzi e quindi con origine identificabile e garantita. Ad esempio la sottoscrizione elettronica apposta su un file in formato PDF. E' parificabile alla firma autografa apposta su un documento cartaceo [Sentenza TAR Calabria 1291/2018] del quale è accertabile o rilevabile l'origine [ad esempio perchè pervenuto con piego postale raccomandato con avviso di ritorno, perchè reca una pedissequa e relativa nota di un ufficio pubblico o perchè allega copie di documenti che stabiliscono l'identità del firmatario].

La firma elettronica qualificata è la sottoscrizione, composta da un codice, non obbligatoriamente visualizzata per esteso, certificata da un ente autorizzato e apposta su un documento informatico, che identifica il sottoscrittore indipendentemente dalla qualità del file, escludendone la riproduzione. Ad esempio la sottoscrizione elettronica apposta su un file con un Token. E' parificabile alla firma apposta su un documento cartaceo autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato.

La firma elettronica digitale è la sottoscrizione, composta da un codice, non obbligatoriamente visualizzata per esteso, certificata da un ente autorizzato e apposta su un documento informatico, detto anche file, che offre garanzie assolute di autenticità, con origine certa, non riproducibile e che attua un controllo biunivoco su un parallelo documento identificativo certificato, rendendo impossibile di fatto la manomissione. E' la firma elettronica che offre le stesse garanzie di quella apposta su un atto cartaceo stipulato da un notaio.

L'autenticità dei primi due tipi di sottoscrizioni elettroniche è eccezionale direttamente in giudizio con impulso dato dalla Controparte, o in alcuni casi con procedura d'ufficio, mentre le altre due possono essere opposte allegando obbligatoriamente all'istanza della Controparte la querela di falso.

II) Sull'utilizzo del servizio postale: La raccomandata cartacea per la notifica degli atti o per il deposito presso la sede giudiziaria è consentita dall'Art.583 cpp, parificabile come modalità di deposito alla consegna diretta [non è indicata nell'Art.129 cpa per evitare che il ricorrente sfrutti questo sistema per il deposito del ricorso rischiando inconvenienti, ma non è neppure vietata]. Anzi, a voler richiamare l'Art.3 della Costituzione, per uguaglianza della legge e la rimozione degli ostacoli, si dovrebbe consentire al ricorrente che abita lontano dalla sede giudiziaria, la stessa possibilità di intervento di quello che abita in quella città. A parere del ricorrente, considerando anche l'evoluzione dei sistemi postali, la richiamata Sentenza del Consiglio di Stato del 2015 è incostituzionale, poichè arreca pregiudizio a chi abita lontano dalle sedi giudiziarie. Sarebbe opportuno invece individuare un particolare deposito postale accelerato da effettuarsi anche un giorno prima, con scarico di responsabilità per eventuali inconvenienti non imputabili al mittente: nel caso specifico è risultato che il piego postale del TAR è stato smistato a Torino alle 6,37 di sabato 29/8/2020 e solo per qualche disagio non è stato acquisito due ore dopo dal portalelettere per la consegna della mattina. Al Consiglio di Stato invece il piego è giunto puntualmente 24 ore dopo.

III) Sul deposito: Solo i depositi con il fax e con la posta raccomandata on-line sono stati dichiarati inammissibili dalle Sentenze della Corte di Cassazione 3°Sezione civile 22033/2009 e 7337/2014, in quanto in ambedue i casi non viene inviato il documento originale ma la sua fotocopia, firma compresa, il quale documento pervenuto è indistinguibile da una sua precedente fotocopia, da un ritaglio o da una modifica della firma. Oltretutto in questi due casi la trasmissione avviene da un numero di telefono non sempre identificabile o da un servizio non necessariamente riconducibile al mittente, a differenza della casella email, corrispondente ad un preciso indirizzo telematico. Non solo, se il fax e la posta raccomandata on-line sono di fatto delle tele-fotocopiatrici consegnanti al

destinatario solo la riproduzione già operata dal mittente o dal suo delegato, l'email può trasmettere un documento parificato all'originale nella sua interezza [file], identificante l'origine, il testo e l'eventuale firma elettronica, apposta al suo interno come in un documento cartaceo originale: a differenza del fax e della posta raccomandata on-line, ove la riproduzione del documento è operata dal mittente, o dal delegato del mittente, e il destinatario possiede solo l'immagine dello stesso non identificante l'origine, nell'email la riproduzione, a video o a stampa, è fatta dal destinatario sul documento pervenuto integralmente e parificabile all'originale da usarsi come consentito.

La Corte di Cassazione, pur non ritenendo validi i depositi con fax o raccomandata on-line, non risulta che si sia espressa a riguardo di quelli eseguiti con email da parte di un ricorrente in proprio non dotato di pec, che pertanto non possono essere esclusi a priori, salvo specifica disposizione di legge: l'Art.129 cpa, rito elettorale speciale distinto da quello ordinario, che permette le notifiche degli atti con il fax altrimenti vietate, non vieta espressamente i depositi con email. Nello specifico il Consiglio di Stato ha diramato nel 2017 una circolare in cui venivano date disposizioni per accogliere i depositi dei ricorrenti in proprio non in possesso di pec, nè di firma digitale, facendoli incardinare ugualmente, sia da supporto cartaceo, sia informatico, direttamente dall'addetto della Segreteria: per agevolare il deposito informatico venivano pure predisposte apposite e-mail non pec. Inoltre, la Sentenza del TAR della Calabria 2° Sezione 1291/2018, ha definitivamente parificato la sottoscrizione autografa sul supporto cartaceo alla firma scannerizzata e inserita sul supporto informatico dal sottoscrittore, redattore di file PDF. Operazione che oggi, a seguito di recenti aggiornamenti, è possibile eseguire direttamente sul PDF con penna elettronica senza neppure passare dalla scannerizzazione. Pertanto è incontestabile che il ricorso elettorale NSAB-MLNS al TAR, esperito in proprio e trasmesso al Mini-urp con file PDF recante la sottoscrizione del ricorrente con firma elettronica [avanzata] è parificabile ad un ricorso cartaceo depositato a mano in Segreteria: tale operazione è documentabilmente eseguita sabato, 29/8/2020, esattamente nei termini. Il fatto che gli atti siano stati "lavorati" il giorno lavorativo successivo per indisponibilità degli uffici, non pregiudica il deposito, poichè equivale a presentarsi di persona e ottenere la ricevuta di consegna, senza però il caricamento del processo causa blocco del computer.

IV) Sulla decadenza: Si elencano i depositi che sono stati eseguiti nei termini della notifica delle ricusazioni e gli atti erano stati consegnati firmati in originale con firma elettronica avanzata, in quanto apposta su file in formato PDF. Difatti, da giovedì, 27/8/2020, a sabato, 29/8/2020, si è trasmesso ogni atto previsto al TAR di Torino, agendo indiscutibilmente con tempestività:

- N° 2 e-mail da movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it il 27/8/2020 [15,31 Vinzaglio e 15,46 Belgirate] con elenco e riferimenti di notifica alle Controparti. Allegati: ricorsi TAR Vinzaglio e Belgirate firmati elettronicamente.
- N°1 raccomandata [previsto un giorno di consegna] AR 05261083087-8 del 28/8/2020 ore 10,24, busta descritta contenente ricorsi TAR Vinzaglio e Belgirate, nota iscrizione ruolo, estremi notifica Controparti, notifica ultimo verbale STC, chiavetta con allegati e indice.
- N° 2 e-mail da movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it il 29/8/2020 [14,14 Belgirate e 14,18 Vinzaglio] con riferimenti di notifica alle Controparti e gli estremi di spedizione postale. Allegati: ricorsi TAR Belgirate e Vinzaglio, indice allegati.
- N° 2 e-mail da movimentonsab@gmail.com a urp.to@giustizia-amministrativa.it to_pat_deposito@pec.ga-cert.it il 29/8/2020 [20,11 Vinzaglio e 20,19 Belgirate] indicati gli estremi di spedizione postale e allegati: ricorsi TAR Vinzaglio e Belgirate con nota di iscrizione a ruolo e ricevute di notifica alle Controparti, riscontri di notifica trasmessi dalle Controparti e indice degli allegati [il principale riscontro di notifica era pervenuto alla NSAB poco tempo prima di questo invio].
- N°2 pec da ricamificio.rola@pec.it [di proprietà di Carlo Rola, candidato Consigliere a Vinzaglio e candidato Sindaco a Belgirate] CC e-mail movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, urp.to@giustizia-amministrativa.it, to_pat_deposito@pec.ga-cert.it, il 29/8/2020 [21,23 Vinzaglio e 21,27 Belgirate] indicando che sono state trasmesse per conto delle Liste NSAB-MLNS di Belgirate e Vinzaglio,

l'indice degli allegati alle pec, le date di spedizione postale e nominativo con telefono del ricorrente. Allegati alle pec: ricorsi TAR Vinzaglio e Belgirate con nota iscrizione a ruolo, ricevute di notifica, riscontri di notifica dalle Controparti, indice allegati e ricevuta Dati-cert.

Mentre domenica 30/8/2020 non sono stato fatti invii, il 31/8/2020 si è trasmesso al TAR di Torino:

- N°2 pec da ricamificio.rola@pec.it CC e-mail movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, urp.to@giustizia-amministrativa.it, to_pat_deposito@pec.ga-cert.it, il 31/8/2020 [12,30 Belgirate e 12,31 Vinzaglio] indicando che sono state trasmesse per conto delle Liste NSAB-MLNS di Belgirate e Vinzaglio nonché l'integrazione ai ricorsi per determinare i termini dalle pubblicazioni sugli albo pretori, nominativo con telefono del ricorrente. Allegato: atto integrativo di calcolo dei termini, comunicazioni/pubblicazioni Comuni/STC e ricevuta pec Dati-cert.
- N°1 pec da ricamificio.rola@pec.it CC e-mail movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, urp.to@giustizia-amministrativa.it, to_pat_deposito@pec.ga-cert.it, il 31/8/2020 [14,23 Belgirate/Vinzaglio] indicando che sono state trasmesse per conto delle Liste NSAB-MLNS di Belgirate e Vinzaglio, il riscontro della fissazione dell'udienza, l'orario di ricevimento telefonico della notizia, alcune puntualizzazioni sui depositi effettuati e nominativo con telefono del ricorrente. Allegati: il 2° atto integrativo del 31/8/2020 per i due ricorsi e 2 ricevute pec Noname/Dati-cert.
- N°1 pec da ricamificio.rola@pec.it CC e-mail movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, urp.to@giustizia-amministrativa.it, to_pat_deposito@pec.ga-cert.it, il 31/8/2020 [14,34 Belgirate/Vinzaglio] indicando che sono state trasmesse per conto delle Liste NSAB-MLNS di Belgirate e Vinzaglio, la tabella sui depositi effettuati e nominativo con telefono ricorrente. Allegata: la ricevuta pec Dati-cert.
- N°1 pec da ricamificio.rola@pec.it CC e-mail movimentonsab@gmail.com a to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, urp.to@giustizia-amministrativa.it, to_pat_deposito@pec.ga-cert.it, il 31/8/2020 [15,07 Belgirate/Vinzaglio] indicando che sono state riscontrate incongruità sugli orari e nominativo con telefono del ricorrente.. Allegati: tabella di riscontro incongruità orari e osservazioni, ricevuta pec Dati-cert.

Le sentenze del TAR Torino sono state notificate assieme sulla e-mail movimentonsab@gmail.com il 31/8/2020, mentre quelle del CdS sulla pec ricamificio.rola@pec.it il 4/9/2020 usata in esclusivo.

Osservazioni per la Corte di Cassazione sui depositi dei ricorsi

V) Sulla regolarità formale dei documenti: A riprova di quanto si è affermato ci sono le pubblicazioni sugli albi del TAR e del Consiglio di Stato: il TAR ha pubblicato la scannerizzazione del documento cartaceo in cui appaiono in calce due firme del ricorrente vicine [una derivata dalla stampa del file e l'altra apposta a penna, ambedue impresse sullo stesso foglio prima dell'invio postale], oltre alla dichiarazione dell'Ufficio accettazione in cui si garantiva che i documenti informatici trasmessi erano corrispondenti a quelli cartacei; il CdS ha pubblicato invece direttamente il documento informatico in cui appare una sola firma del ricorrente, a totale dimostrazione che tutti i documenti informatici erano già stati trasmessi firmati in entrambi i casi e che la firma elettronica avanzata era sempre impressa sui documenti informatici inalterabili [PDF], confermando implicitamente nei fatti e nel diritto che il Consiglio di Stato si è attenuto alle disposizioni del 2017 Mini-urp e alla Sentenza del TAR della Calabria 1291/2018 di parificazione della firma elettronica avanzata di un file PDF a quella autografa di un documento cartaceo.

VI) Sulle udienze e sulla violazione del contraddittorio: Vero che spetta al Giudice fissare la data dell'udienza ed è indicato nell'Art.129 solo il termine massimo di tre giorni e non quello minimo dalla data del deposito del ricorso, ma tale fissazione deve anche tener presente altri fattori come permettere al ricorrente la possibilità teorica di presenziare all'udienza e la possibilità di instaurare del contraddittorio tra le parti ai sensi del giusto processo stabilito dall'Art.111 della Costituzione.

Sicuramente questo non è avvenuto, dato che lo stesso ricorrente, domiciliato in Castano Primo a 130 Km di distanza con tempo di percorrenza auto di un'ora e 25 minuti [parificato a quello di Vinzaglio e di Belgirate], è stato avvisato un'ora e 50 minuti prima per telefono [alle 13,10 del 31/8/2020 durante la sua pausa pranzo] non permettendo neppure il tempo teorico di cambiarsi d'abito e di recarsi a Torino. Analogamente è accaduto per le potenziali Controparti, le quali non hanno avuto neppure la facoltà teorica di costituirsi, dato che l'udienza si è svolta ancora prima dello scadere dei tre giorni dalle pubblicazioni delle ricusazioni e dei ricorsi. Si sono svolti due processi a Torino e Roma in 10 giorni dalla data interna delle ricusazioni e in 6 giorni dalla loro pubblicazione, mentre sono concessi dalla legge 16 giorni dalla pubblicazione delle ricusazioni: essendoci come minimo altri 3 giorni, perchè escludere l'intervento di altri ricorrenti o Controparti?

VII) Sulle contraddizioni rilevate nelle Sentenze del TAR in merito all'irricevibilità dei ricorsi: Come si nota, **i ricorsi telematici risultano depositati entro il 29/8/2020** e non in data successiva: **l'asseverazione del TAR li ha dichiarati conformi e quindi sono stati depositati nei termini.** Va segnalato che l'ufficiale all'asseverazione sig.ra Totino è stata imprecisa nel compilare l'atto di certificazione delle firme, in quanto avrebbe dovuto indicare pure la data di pervenimento degli atti informatici sui quali ha fatto il raffronto, data del 29/8/2020 che in ogni caso risulta dalla Sentenza. Inoltre è stato precisato, sia al TAR, sia al Consiglio di Stato, che nel processo elettorale Art.129 cpa per la determinazione della decadenza il termine prioritario è quello conferito dalle pubblicazioni delle ricusazioni, mentre secondariamente, solo se il ricusato ha ricevuto la notifica della ricusazione postuma alla pubblicazione, vale la data della notifica. Ciò per permettere a tutti coloro che hanno subito una lesione di ricorrere, oltre che dare all'istante principale il tempo necessario a preparare il ricorso: altrimenti si determinerebbe l'assurdità che il ricusato – che non è una persona, ma una lista composta da un organizzatore, un presentatore, dei candidati e dei delegati – abbia un termine inferiore a quello di tutti gli altri! Questo è anche il motivo per cui il legislatore non ha considerato perentorio il termine per la decadenza sull'Art.129 cpa. Pubblicazioni che in Belgirate sono state esposte sull'albo del Comune di Arona il giorno 29/8/2020 e il 01/9/2020, mentre per Vinzaglio, a parte il ricevimento degli ultimi atti dal Comune il 28/8/2020, attualmente ancora non risultano. Pertanto, essendo per Belgirate i termini sicuramente spostati oltre il 31/8/2020, ammettendo per Vinzaglio come data di pubblicazione locale quella del 27-28/8/2020 - mai riscontrata - o quella supplente sull'albo del TAR, anche **ogni termine si sposta al minimo il 31/8/2020. Quindi che anche i ricorsi cartacei, accettati senza riserva**, inviati il 28/8/2020 e giunti il 31/8/2020, **sono stati depositati nei termini.**

Si precisa che nel processo al TAR le controparti e il giudice non hanno contestato la firma elettronica classificabile in una delle due prime categorie, semplice o avanzata, apposta sui documenti informatici trasmessi, poichè nelle Sentenze del TAR di Torino non esiste un'eccezione di parte o una contestazione d'ufficio per l'annullamento ex Artt. 156-161 cpc, risultando quindi tali ricorsi informatici formalmente corretti: la procedura Mini-urp è stata perfettamente rispettata, mentre risulta illogica e ostacolante l'interpretazione data dal TAR sulla faccenda. Difatti si precisava nelle Sentenze che, dopo aver trasmesso gli atti telematicamente sull'e-mail Mini-urp, il ricorrente in proprio doveva presentarsi personalmente alla Segreteria per convalidare il deposito con firma autografa, ma sempre restando nei termini: qualcuno allora dovrà spiegare a cosa servirebbe l'email Mini-urp per il deposito, dato che è impensabile avere la firma digitale e non la pec! **Negando il Tar di aver ricevuto i ricorsi telematici, corrisponde a negare di aver ricevuto un ricorso cartaceo pur con la presenza di un riscontro con data certa.**

VIIbis) Sul concetto di ricorso elettorale: Il ricorso Art. 129 cpa è stato concepito per tutelare immediatamente chi potrebbe subire atti lesivi nella fase pre-elettorale. E' appositamente reso pubblico e con domande da accettarsi sempre nella formula erga omnes. Pertanto non è prioritario in questo processo analizzare gli strumenti che si stanno utilizzando o le qualità del ricorrente, quando comunque si è raggiunto lo scopo di portare il problema alla conoscenza delle parti e dei giudici nei tempi previsti, quanto piuttosto definire il merito della faccenda. Scovare a tutti i costi

dei motivi formali per cercare di rigettare le impugnazioni, ancorchè composte da validissimi motivi di merito, non è nello spirito del ricorso Art.129, perchè significherebbe trasformarlo in un atto formale, voltando le spalle e facendo finta che il problema non ci fosse. Un ricorso definito "*ultraccelerato*" e snello, esperibile in proprio, non può essere infinitamente opprimente per la costrizione di attenersi rigidamente e in poche ore all'assurda burocrazia valida per gli altri casi, non solo non portebbe alla tutela dei diritti reclamati, ma produrrebbe certamente altri ostacoli!

In questo processo, qualora sorgano dei dubbi si deve stare dalla parte della lista ricusata. Prioritariamente perchè non le si conferisce alcun vantaggio immediato dato che deve passare ancora dal vaglio della cabina elettorale, secondariamente perchè un amministratore pubblico non è eletto per suo piacere ma per il bene della comunità, per terzo perchè si negherebbe un diritto non solo alla lista ma a tutti i potenziali elettori che potrebbero votarla, per quarto perchè si negherebbe il confronto democratico diretto che potrebbe mutare il risultato elettorale e per ultimo perchè, come nel caso di specie, si sta antepoendo un diritto politico già violato a una procedura burocratica di dubbia legalità! Pare invece che in quella Sezione del TAR del Piemonte si abbia solo voglia di bocciare le liste scomode, non comportandosi di sicuro come per le elezioni 2013 in Cesara, quando venne accolto miracolosamente il ricorso della lista dell'ex Sindaco Bonfanti che aveva letto male le istruzioni, per poi far ridurre il numero minimo dei candidati di ogni lista d'Italia nelle future elezioni. Inutile dire che in quella tornata partecipava anche la NSAB che con l'esclusione della lista del Sindaco avrebbe guadagnato seggi in Consiglio comunale: non ci siamo costituiti in parte avversa, perchè non è nostra mentalità far sgambetti ai concorrenti, ma non crediamo che tutti possiedano la nostra signorilità. Ci siamo sempre chiesti, nel caso fossimo stati noi a sbagliare il numero dei candidati in quell'occasione, quale sarebbe stata la sentenza del TAR? A favore della NSAB o forse per la solita bocciatura simile a quella della questione del gazebo pre-elettorale 2016 di Novara, causante un consequenziale ritardo sulle operazioni di Landiona e Casalborgone 2017 dovuto al ritardo di un mese nell'iscrizione a ruolo del ricorso cartaceo NSAB ricevuto per posta, "dimenticato" in un cassetto dei piani alti del Tribunale? O pari a quella di Miasino e Ameno del 2018 quando, per cercare di applicare illecitamente la Legge Scelba, si arrivò a distorcere, oltre che i fatti di storia, anche il concetto ideologico di due forze politiche ben distinte? Chiunque noterebbe un pregiudizio politico in queste azioni del TAR di Torino, chiunque richiederebbe un'ispezione!

VIII) Sulle ricusazioni e sui rigetti dei simboli per motivi ideologici: Precedentemente togliendo la figura del Pubblico Ministero, nel 2009 il legislatore ha trasferito il processo elettorale dal giudice ordinario al giudice amministrativo, avviandolo nel 2011, poichè si concepiva l'analisi delle liste elettorali solo sulle formalità inerenti alle presentazioni, ossia autentiche, timbri e certificati, ma non per far emettere agli apparati della burocrazia e ai tribunali amministrativi degli illegali provvedimenti riferiti alle leggi penali, addirittura opposti a delle documentate assoluzioni!

Ma appena nel 2013, giusto il tempo del passaggio di consegne, si è stravolto il concetto di questo processo: quando i TAR credono di avere validi argomenti ideologici contro le lagnanze, li citano pomposamente nelle sentenze, pure se rigettano i ricorsi per altre cause, in mancanza, altro non fanno che bocciare preliminarmente le istanze per non incappare in analisi giuridico/politiche di una certa difficoltà, come è già accaduto alla NSAB nel 2014, nel 2017 e nel 2018. Ed ora nel 2020!

Purtroppo per loro la NSAB, oltre che essere un piccolo partito, fonda la sua azione sulla precisa conoscenza dei fatti storici, anche con smaniosa ricerca di documenti che, al di là dell'esito militare, mettono in discussione tutte le granitiche teorie, apparentemente inopponibili, esposte fino ad ora alla grande massa con una martellante ed infinita sequenza di alterazione della verità che non permette mai la giusta replica ad affermazioni del tipo: "*Hitler e Mussolini hanno scatenato la seconda guerra mondiale*", "*la Polonia è stata invasa*", "*gli ebrei sono sempre stati ingiustamente perseguitati*", "*gli alleati sono sbarcati per liberare l'Italia*" e "*l'Italia cobelligerante ha vinto la guerra*", rappresentando l'apice dell'ipocrisia, da far bere a chi ha distrattamente udito i fatti solo dal maestro delle elementari o chi ha paura di scoprire che la verità spesso non sta dalla parte dei più forti! [Per la cronaca, gli ebrei sono stati internati non solo per questioni razziali, come vien fatto credere, ma perchè, prima di ogni altro, la WJA, Agenzia ebraica mondiale, il 29/8/1939 dichiarò

guerra alla Germania]. Se si diffondesse la semplice verità con meno enfasi, probabilmente anche il burocrate del Ministero e delle Commissioni non ne sarebbe così suggestionato e si farebbe qualche scrupolo prima di far ricusare simboli come quello della NSAB, gruppo da un decennio recluso a far qualche presentazione elettorale simbolica, per poi disperdere le forze in pesantissimi ricorsi. Ci si pone una domanda: com'è che dal 1948 al 2011 con il giudice ordinario distribuito in centinaia di tribunali, ci sono stati pochissimi casi di ricusazione dei simboli per motivi ideologici, mentre invece con la gestione amministrativa affidata a una ventina di sezioni in tutta Italia, fioccano decine e decine di ricusazioni di partiti mai allontanati in precedenza. Siamo diventati tutti cattivi, oppure c'è un progetto di selezione organizzata dall'alto per favorire determinate forze politiche? Cosa serve al giudice arrovellarsi su un termine che può essere prorogato da lui stesso con un motivo qualsiasi, quando il quesito posto è di importanza strategica per la libertà di voto? Non si è forse chiesto il TAR o il Consiglio di Stato che, qualora si cominciasse a discutere su chi ha simboli appartenuti a governi autoritari del passato, alla fine si potrebbe arrivare ad eliminare praticamente chiunque e stravolgere il concetto di libera competizione tra candidati, facendo partecipare solo chi conviene, come già sta avvenendo con la compilazione ministeriale della lavagna dei "Buoni e dei cattivi", seguita a ruota dalle Commissioni in mano alle Prefetture e dai Giudici amministrativi, invece di seguire la legge, lasciare il penale ai giudici competenti e mettersi in mano agli elettori? Questo è uno dei motivi per cui si richiede la Cassazione delle Sentenze del TAR e del Consiglio di Stato e della burocrazia che sta a monte: i giudici amministrativi e tutti gli apparati precedenti a loro hanno invaso la sfera del legislatore, snaturando il concetto di presentazione elettorale e di ricorso Art.129 cpa, ricusando capziosamente una lista da un punto di vista formale perfettamente regolare e rigettando dei tempestivi e formalmente perfetti ricorsi denunciati tali illegali attività!

Osservazioni finali per la Corte di Cassazione

Pure rispetto all'analisi del caso in esame c'è stato un documentato arretramento nel giudicando, sia da parte del TAR, sia del Consiglio di Stato, quest'ultimo, ripetendo di fatto le motivazioni del Giudice di prime cure, non ha minimamente considerato le evidenti prove sottoposte. Ma l'Autorità giudiziaria non dovrà sindacare solo la Sentenza del Consiglio di Stato, che evidentemente tende a proteggere l'operato in materia elettorale dei Giudici amministrativi nel momento in cui lo si ritiene per buona parte minato da stravolgimento e da difetto di competenza, la Suprema Corte di Cassazione dovrà valutare tutto il sistema di filtraggio elettorale che è stato occultamente progettato attorno alle operazioni preparatorie che nell'insieme delinea un gravissimo attacco al principio delle libere elezioni ricadente di conseguenza alle altre istituzioni, denunciato sin dal suo primo nascere al giudice penale e agli organi internazionali di controllo delle procedure elettorali, con l'effetto del recente abbassamento del livello di democraticità dell'Italia e con danno per l'economia, profetizzata dalla NSAB quasi dieci anni fa tanto era evidente. Difatti dopo che:

- Nel 2011, il Segretario comunale di Belgirate non accettava la lista NSAB, ma sono stati chiamati i Carabinieri: lista ammessa. Il Segretario comunale di Soriso, per stessa ammissione del Sindaco sui giornali, ha accettato fuori termine di 24 ore un'altra lista concorrente alla NSAB, organizzata di fatto dallo stesso Sindaco già candidato [denunciati].
- Il TAR di Milano rigettava il ricorso per la ricusazione della lista di Torre de' Negri del 2014, causata dal rifiuto del Segretario comunale di accettare l'integrazione nei termini [reato di abuso d'ufficio] nonostante il fatto era stato documentalmente accertato nel corso del processo tramite dichiarazione sottoscritta dallo stesso Segretario che si sintesi ripeteva: *"... ho rifiutato di accettare l'integrazione della lista NSAB per un ordine ricevuto dal Viceprefetto di Pavia"* [denunciato, il Segretario comunale non è stato processato per buona fede, poichè indotto a tale comportamento dal suo superiore - che superiore non era].
- Il TAR di Torino ha negato l'iscrizione a ruolo e poi l'ha ritardata di un mese su un ricorso contro il diniego per un gazebo pre-elettorale in Novara alla fine del 2016, ritardando per conseguenza le collegate operazioni elettorali di Landiona e di Casalvolone nel 2017.
- Il TAR di Torino ha rigettato i ricorsi contro la ricusazione illegittima di Miasino e Ameno

2018, basata sull'analisi politica di fatti estranei alla presentazione elettorale, con cognizione sulla Legge penale Scelba, motivandolo con teoremi ideologico/politici di pura invenzione.

- Il TAR del Lazio si dichiarava incompetente per materia su un ricorso contro l'Ufficio Centrale Nazionale che non ha accettato la modifica del contrassegno NSAB perchè sopraggiunta per posta raccomandata AR giunta nei termini, con busta e ricevuta lasciata al destinatario descrivente il contenuto e con firma autenticata apposta su ogni foglio riportante il simbolo, dopo che era stato ricusato per illegali motivazioni il simbolo originale. Il Ministero e l'UCN, contro ogni evidenza, hanno dapprima cercato di far passare per ritardata presentazione quella sostituzione, poi, non riuscendovi, hanno decretato - fuori legge - che la sostituzione non si poteva depositare per posta. Il Consiglio di Stato, nonostante il rigetto era analizzabile come pura questione amministrativa e in presenza di vuoto legislativo [trattandosi di materia amministrativa il CdS poteva colmare il vuoto legislativo] si è dichiarato ugualmente incompetente [i giudici amministrativi, quando il processo potrebbe andare a vantaggio di una lista scomoda, si dichiarano incompetenti nonostante la materia in esame è di loro competenza, ma quando il processo va a svantaggio delle medesime liste, allora emettono anche sentenze sul penale, ove la loro incompetenza è dettata dalla stessa legge], come pure ha fatto la Giunta delle Elezioni però ben motivando la sua scelta. In effetti non esiste la possibilità di ricorso sulle operazioni elettorali preparatorie per il Parlamento, neppure documentando una truffa: in pratica nella "Repubblica democratica italiana" è il burocrate del Ministero dell'interno che decide chi farà il senatore o il deputato!
- Il TAR di Torino ha rigettato i ricorsi contro la ricusazione illegittima di Vinzaglio e Belgirate [la terza volta che ci presentavamo; NSAB già eletta 2006-2011] poichè basata sulla Legge Scelba, dichiarandoli irricevibili e negando l'esistenza dei depositi telematici,

il ricorrente può affermare con certezza che la Direzione elettorale centrale che fornisce il supporto organizzativo, gli uffici territoriali delegati alla sola verifica formale e i pochi giudici amministrativi che dovrebbero verificare il rispetto della legge delle precedenti istituzioni, in quanto attivate dal danneggiato, in realtà agiscono con un'unica regia e in ostacolo alle libere elezioni. Difatti:

- Si impostano le istruzioni elettorali ministeriali citando falsi testi di legge e sentenze basate sulle leggi penali, emanate però da giudici amministrativi incompetenti per materia.
- Si impone, anche con pressione psicologica, ai Segretari comunali e alle Commissioni elettorali, gestiti di fatto dalle Prefetture, di seguire letteralmente le istruzioni e di ricusare le liste scomode, con modalità non previste dalla legge, anche verso soggetti in piena regola.
- I TAR rigettano i ricorsi contro le ricusazioni per motivazioni ideologiche adducendo a presupposti formali, anche infondati. Non agiscono nell'interesse della legge e degli elettori, ma solo a protezione degli apparati della burocrazia, evitando di analizzare le loro aperte violazioni di legge e le loro mancanze, cercando piuttosto capziosi motivi di rigetto. Se non li scovano, pur di annullare i ricorsi, incastellano sentenze che addirittura minano i principi e le basi dell'ordinamento giuridico. E' totalmente palese che questi giudizi - per quanto riguarda l'analisi dei ricorsi delle liste scomode - non si basano sulla verifica dei fatti, ma sull'immotivato pregiudizio verso i ricorrenti, mancando in primis la terzietà del giudice!
- Il Consiglio di Stato conferma sempre queste le sentenze dei TAR sui rigetti di ricorsi esperiti da liste scomode, pur in presenza di palesi errores in iudicando. Non permette l'audizione personale del ricorrente durante l'udienza, pur se consentita dall'Art.129 cpa.

Appare evidente che questa persecuzione politica e questa limitazione alle libere elezioni è stata suddivisa in quattro gradi, ove ogni istituto si è attenuto alle regole formali del suo incarico, apparentemente restando all'interno del suo alveo di competenze, ma è tutto l'insieme che svela il piano. Se per esempio uno studia il progetto, un amico presta la macchina, un compare sta vicino al lampione a guardare, all'interno un cassiere talpa posa i soldi sul bancone, un finto cliente li prende, un finto uomo delle pulizie li mette nel sacco e un finto fattorino li porta via, nessuno di loro preso singolarmente ha fatto apparentemente un grave reato, ma nell'insieme tutti hanno fatto una rapina!

Ripetendo in sintesi quello che il Procuratore Generale della Corte d'appello di Milano ha espresso

nel corso di un processo penale per la violazione della Legge Mancino a mezzo stampa con la distribuzione di volantini esposti in un gazebo autorizzato NSAB in Magenta e Corbetta nel 2013, processo avviato solo a seguito delle interpellanze parlamentari dell'on. Emanuele Fiano e dell'on. Franco Bordo: "... ho analizzato tutto il materiale depositato e tutti i programmi del partito politico NSAB e devo dire che si può essere d'accordo o meno sui contenuti, ma questi testi e questi fatti non rappresentano alcuna violazione del codice penale e della Legge Mancino. Pertanto chiedo io stessa l'assoluzione dei tre imputati perchè il fatto non sussiste" - il 13 febbraio 2020 la Corte d'appello di Milano ha assolto per i fatti ascritti gli attivisti della Sezione Propaganda della NSAB -, che conferma, per fatti non casuali e non scollegati tra loro, l'azione pregiudizievole della Direzione elettorale del Ministero dell'Interno, delle Prefetture, delle Commissioni elettorali circondariali, del TAR e del Consiglio di Stato nei confronti delle liste elettorali NSAB [si fa notare che le liste NSAB di Miasino e Ameno 2018 sono state ruscate attaccandosi alla condanna in 1° grado non ancora notificata di quel processo per un fatto non elettorale, inviata per vie traverse alla STC].

Il Consiglio di Stato ripetendo di fatto le motivazioni del Giudice di prime cure, pure quelle sfacciatamente fasulle, totalmente ignorando le conclamate prove che gli erano state sottoposte ha agito nell'evidente intento di non rispondere alle domande poste dal ricorrente. Ed è questo che deve controllare e sindacare la Cassazione: **analizzare la procedura amministrativa e giudiziaria** delle operazioni preparatorie elettorali **nel suo insieme, così da considerare la penetrazione** nella sfera del legislatore e **nella competenza del giudice penale in assoluto difetto di giurisdizione**, teso a stravolgere le regole sulle libere elezioni e sul giusto processo stabilite dalla Costituzione Artt. 24, 25, 48, 49, 51, 111 e 113, dalla Legge Elettorale TU/2012 Art.30 e rel., dal Protocollo addizionale CEDU Art.3 e dalla Legge 645/52 Scelba Art.7, **come valido motivo per cassare la Sentenza del Consiglio di Stato** e consequenzialmente quelle del TAR di Torino, con annullamento dei verbali delle STC elettorali circondariali di Novara e di Arona.

Conclusioni per la Corte di Cassazione

Il vuoto giuridico di parte della procedura elettorale dovrà essere riempito e l'interpretazione illegale nelle istruzioni per le operazioni preparatorie dovrà in ogni caso essere cancellata. In attesa di nuove leggi che sanciscano il totale divieto di interferenza ideologica degli organi giuridico amministrativi, confidando che il presente ricorso sia d'impulso alla risoluzione della situazione, si spera in una chiara sentenza che non dovrà lasciare dubbi su come procedere in futuro. In particolare si chiede che la difesa in proprio sia sempre permessa in ogni grado in relazione all'Art.24 della Costituzione, che sia indicato il sindacato della Corte di Cassazione ove si valuti l'interferenza nell'altrui giurisdizione anche in un solo passaggio delle operazioni elettorali e la possibilità di riunificazione dei ricorsi sulle impugnazioni avanti lo stesso giudice per medesime motivazioni. L'agevole notifica e deposito delle impugnazioni non devono essere precluse o ostacolate quando si è raggiunto lo scopo nei termini, poichè non solo permesso o comunque non vietato dalla procedura elettorale, ma perchè tali operazioni non vanno al solo vantaggio del ricorrente, ma a tutta la collettività. Che non si consenta inoltre di fare ruscazioni valutando denominazioni non esposte o contro documenti non depositati nella presentazione e su temi in ordine politico/ideologico. Che venga stabilito l'obbligo della richiesta di sostituzione del contrassegno [anche in questo caso non è stata indicata in atti dalle Sottocommissioni, ma sollecitata dal ruscato], che venga chiarito su quale albo pretorio debbano pubblicarsi le ruscazioni [Vinzaglio-Novara non ci sono, Belgirate solo ad Arona, con difficoltà per risalire all'esposizione], e stabilita la loro precedenza nel termine di decadenza, salvo postuma notifica al ricorrente.

Pertanto il presente irrituale ricorso, proposto innanzi alla Suprema Corte, non dovrà trasformarsi nella consuetudinaria lite tra tecnici della legge, ma nella valutazione dell'accaduto attraverso la breve analisi e la naturale applicazione di leggi fondamentali istituite per la comprensione comune, quali debbono essere i principi costituzionali e generali della legge, con l'obiettivo di far ritornare il sistema elettorale un valido strumento a disposizione di ogni associazione politica, o di ogni

semplice lista, mossa dal coraggio e dalla voglia di candidarsi senza che alcun ostacolo burocratico o giudiziario amministrativo possa ridurne l'operatività o ne faccia menomare l'attività ideologica.

Gli istanti come in atti, in principale riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato e del TAR di Torino esposte in epigrafe, oltre agli atti precedenti riferiti alle presentazioni elettorali per le elezioni comunali del 20-21/9/2020 in Belgirate, per le motivazioni dedotte nel testo, nei documenti allegati e nei collegati ricorsi, **chiedono**, con riserva di integrazione delle motivazioni e delle deduzioni, *contrariis reiectis*, **che la Suprema Corte di Cassazione**, con effetto erga omnes, in riferimento agli Art. 111/c8 Costituzione, 362 cpc, 110 cpa, segg. e rel., per palese arretramento nel giudicando e violazioni dei limiti imposti al Giudice amministrativo, volte ad interferire nel suo complesso nella sfera del legislatore e nella competenza di altro giudice, con difetto assoluto di giurisdizione, oltre che per tutto quanto dovesse risultare dalla narrativa, **si pronunci**

per la cassazione


- **Della Sentenza 5365/2020 emessa il 4/9/2020 dalla 3°Sezione Elettorale del Consiglio di Stato** in Roma, riferita al ricorso in appello R. 6876/2020.
- Della Sentenza 528/2020 emessa il 31/8/2020 dalla 2°Sezione Elettorale del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte in Torino, riferite ai ricorsi R.Ric. 616/2020.
- Dei Verbali 80 del 23/8/2020 e 87 del 25/8/2020 emessi dalla 4°Sottocommissione Elettorale Circondariale di Verbania, sede in Arona, in riferimento alla presentazione elettorale della lista NSAB-MLNS in Belgirate del 21/8/2020 supportata dai reclami interni del 23/8/2020.

Con ogni consequenziale pronuncia, anche riferita alla domanda seguente ed esposte nei ricorsi. L'importo di causa è zero ed il ricorso è esente da spese. Spese di causa compensate tra le parti. Si produce, con riserva di integrazione: relazione di notifica, nota iscrizione a ruolo, indice degli allegati e chiavetta completa di tutti gli allegati [compreso il precedente ricorso per Cassazione]. Salvo diversa disposizione, si chiede sia comunicata la data di adunanza in camera di consiglio.

Salvis juribus.

Castano Primo/Roma, li 9/9/2020

In fede NSAB-MLNS, Pierluigi Pagliughi



Il ricorso e le istanze sono state notificate/depositate alle Controparti, al CdS e al Tar di Torino con pec in data 9/9/2020, nonchè depositati con gli allegati in supporto cartaceo e informatico alla Corte di Cassazione tramite posta con RRR urgente 052609214608 del 10/9/2020, consegnata a Roma il 14/9/2020.

Dichiarazione

Il ricorrente, non essendo obbligato dalla legge a possederla, dichiara di non avere una propria casella di posta elettronica certificata [quella indicata è di proprietà dell'assistente Carlo Rola usata in aggiunta per le notifiche e i depositi anche nei precedenti ricorsi], nè una firma digitale.

Castano Primo/Roma, li 9/9/2020 In fede Pierluigi Pagliughi



Istanza

Gli istanti come in atti, in attesa della decisione del ricorso suesposto, chiedono in via cautelare alla Corte di Cassazione, nei limiti e nelle possibilità concesse dalla legge e dal rito elettorale, che venga decretata la sospensione delle elezioni comunali del 21/9/2020 nel Comune di Belgirate.

Castano Primo/Roma, li 9/9/2020 In fede NSAB-MLNS, Pierluigi Pagliughi



Istanza

Gli istanti come in atti, essendo le questioni in materia elettorale sempre di interesse pubblico, ed essendo evidente la non osservanza degli Art.129 cpa e Art.30 del TU/2012, e integrazioni, da parte degli organi giudicanti, in caso di rigetto della Suprema Corte del suesposto ricorso per inosservanza dei termini,

chiedono

ex Art.363 cpc, al Procuratore Generale della Cassazione di avviare nuovamente l'atto al fine di cassare le sentenze sopra indicate nell'interesse generale della legge.

Castano Primo/Roma, li 9/9/2020 In fede NSAB-MLNS, Pierluigi Pagliughi



Istanza

Il ricorrente chiede al Consiglio di Stato, 3° Sezione Elettorale, che tutti gli atti e tutti i documenti relativi all'appello NSAB-MLNS, compresi quelli di controparte, inerente le elezioni comunali del 21/9/2020 nel Comune di Belgirate, RG 6876/2020, Sentenza 5365/2020, siano trasmessi d'ufficio, o sia permessa la loro visione/stampa nella modalità prevista dalle procedure, alla Corte di Cassazione in Roma, affinché siano compresi nel fascicolo. Medesima richiesta al TAR Piemonte, 2° Sezione Elettorale, per il ricorso RG 616/2020, Sentenza 528/2020, ed alla 4°STC Verbania, sede Arona, per Verbali 80/87-2020.

Chiede inoltre che venga dovutamente pubblicato nelle modalità previste il presente ricorso per cassazione.

Castano Primo/Roma, li 9/9/2020 In fede NSAB-MLNS, Pierluigi Pagliughi

